

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1476

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 27 dicembre 2018

ONOREVOLI DEPUTATI! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dei seguenti Protocolli: *a)* Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; *b)* Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004. Il disegno di legge contiene altresì conseguenti norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei due atti internazionali.

1. Contenuto degli atti internazionali.

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

Il Protocollo in esame necessita, per la sua entrata in vigore, delle ratifiche, accettazioni e approvazioni dei due terzi delle Parti contraenti.

Tale quota non potrà essere raggiunta che con l'adesione degli Stati membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione. Tali Stati, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, chiusasi poi sulla base di assicurazioni che si sarebbe proceduto con

urgenza alla ratifica. Attualmente l'Italia è l'unico Stato membro a non avere concluso le procedure interne per la ratifica del Protocollo, impedendo così il deposito simultaneo deciso nel 2004 ed esponendosi in tal modo alla possibile riapertura della citata procedura di infrazione.

I profili della responsabilità civile per il danno derivante da incidente nucleare sono regolati da una serie di atti internazionali: 1) la Convenzione di Parigi del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare e quella ad essa complementare di Bruxelles del 1963, adottate entrambe sotto l'egida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), aventi tutte e due portata regionale, in quanto ne sono parte gli Stati dell'Europa occidentale, e aperte all'adesione libera di tutti gli Stati membri dell'OCSE, mentre i Paesi non membri dell'Organizzazione possono accedere solo con il consenso delle altre Parti contraenti; sia la Convenzione di Parigi che la Convenzione di Bruxelles, già emendate nel 1964 e nel 1982, sono state da ultimo riformate nel 2004 con l'adozione del Protocollo di emendamento del 2004; l'adesione alla Convenzione di Bruxelles è condizionata dall'adesione alla Convenzione di Parigi, giacché l'una è complementare all'altra e l'accesso all'una presuppone che lo Stato sia già Parte dell'altra; 2) la Convenzione di Vienna del 1963 sulla responsabilità civile per danno nucleare, elaborata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) e revisionata una sola volta nel 1997 con l'adozione di un apposito Protocollo di emendamento, la quale, a differenza della Convenzione di Parigi, ha portata universale perché vi aderiscono Paesi estranei all'area europea e perché essa si applica al danno ovunque sofferto; 3) la Convenzione sul risarcimento supplementare del danno nucleare, adottata anch'essa nel 1997, parimenti nell'ambito dell'IAEA; 4) il Protocollo Congiunto sull'applicazione della Convenzione di Parigi e della Con-

venzione di Vienna, adottato nel 1988, con il quale si è « gettato un ponte », per così dire, tra i due strumenti di base, la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi. Con quest'ultimo atto sono state introdotte regole che mirano a realizzare un'integrazione tra la disciplina del risarcimento del danno nucleare di cui alla Convenzione di Parigi e quella di cui alla Convenzione di Vienna. In virtù del Protocollo congiunto, se un incidente si verifica sul territorio di uno Stato contraente la Convenzione di Parigi, hanno diritto a essere risarcite sia le vittime che si trovano nel territorio dello Stato che sia Parte di essa, sia coloro che per effetto di quell'incidente abbiano subito danni nel territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna. Il Protocollo si applica solo agli Stati che abbiano stipulato l'una o l'altra Convenzione (di Parigi o di Vienna); restano pertanto esclusi i Paesi che non sono Parti né dell'una né dell'altra Convenzione, tra cui, ad esempio, gli Stati Uniti d'America. Grazie al collegamento attuato fra le due Convenzioni dal Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 147, le Parti che aderiscono sono considerate Parti di entrambe le Convenzioni.

La Convenzione di Parigi, come si è detto, è stata oggetto di un'ulteriore modifica nel 2004, allorché è stato proposto alla firma delle Parti contraenti il Protocollo del 12 febbraio 2004, firmato dall'Italia l'11 maggio 2004.

Occorre ricordare che sul processo di ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione di Parigi è anche intervenuto il Consiglio europeo con la citata decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004, che ha autorizzato gli Stati membri che sono Parti contraenti della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare a ratificare, nell'interesse dell'allora Comunità europea, il Protocollo recante modifica di tale Convenzione o ad aderirvi.

Va sottolineato che con il Protocollo del 2004 sono state apportate modifiche significative: è stato eliminato il principio della limitazione della responsabilità finanziaria

dell'esercente e, al posto del limite di copertura massima, si è introdotto un limite di copertura minima; è stato prolungato il termine entro cui è possibile esercitare il diritto al risarcimento in caso di decesso o di danni alle persone; si è intervenuti sulla nozione di danno nucleare, estendendola a nuove fattispecie.

Il Protocollo di emendamento della Convenzione di Parigi presenta un'importanza particolare per gli interessi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri poiché consente di migliorare la compensazione dei danni causati da incidenti nucleari.

Tuttavia, prima di procedere alla ratifica del Protocollo, l'Italia ha avviato una riflessione e ha espresso delle riserve sulle conseguenze derivanti dall'adozione del documento illustrativo dei Protocolli (*Exposé des Motifs*), presentato alle Parti contraenti dopo la firma del Protocollo. In tale documento (e non nel Protocollo stesso) si consideravano ammissibili le richieste di risarcimento del danno nucleare per le dosi delle esposizioni alle radiazioni emesse dagli impianti durante il normale esercizio, anche al di sotto della soglia prescritta dalla normativa nazionale, assimilando tali condizioni di funzionamento a eventi incidentali.

La nozione di incidente nucleare come « qualunque incidente nucleare occorso anche durante il normale esercizio dell'impianto » avrebbe significato un'estensione troppo ampia dell'oggetto di incidente, comprendendo al suo interno anche i rilasci normali nell'ambito delle attività nucleari: ciò avrebbe escluso dalla definizione dell'incidente il carattere di rischio di eccezionale natura che dovrebbe essergli proprio.

Tale riserva ha rallentato il procedimento per la ratifica del suddetto Protocollo, fino a quando si è addivenuti a un accordo, presso il Comitato giuridico dell'Agencia per l'energia nucleare (NEA/OCSE), in cui è stata accolta la richiesta italiana e si è raggiunta una soluzione di compromesso, che lascia un maggiore margine interpretativo al legislatore nazionale in vista della trasposizione della Convenzione stessa nella normativa nazionale.

I principi su cui si fonda la Convenzione emendata sono quelli di seguito illustrati.

La responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico del gestore dell'impianto nucleare.

Il gestore di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile per incidenti a tale installazione e in relazione a essa, inclusi gli incidenti a e in relazione a tale impianto, compresi quelli verificatisi nel corso del trasporto delle sostanze nucleari. Questa « canalizzazione » di responsabilità sull'operatore, pertanto, semplifica e accelera le azioni per danni promosse dalle vittime. Si riduce anche l'onere per l'industria nucleare nel suo complesso, in particolare per i soggetti che contribuiscono al funzionamento di un impianto nucleare, come fornitori e vettori, ai quali non è richiesta una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quella posseduta dall'operatore.

È importante sottolineare che la natura della responsabilità prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi è legale e non economica; pertanto la responsabilità si applica nei confronti dell'operatore dell'impianto, in quanto il gestore è la persona designata o riconosciuta in anticipo dalle autorità nazionali come l'operatore dell'impianto nucleare in questione.

La responsabilità è di natura oggettiva e assoluta: ai sensi della Convenzione, l'operatore di un impianto nucleare è responsabile indipendentemente dal fatto che la colpa possa essere provata. Questo semplifica notevolmente le azioni di risarcimento dei danni, dato che per la complessità del settore nucleare la colpa potrebbe essere molto difficile da provare. Infatti la parte lesa non dovrà dimostrare che l'operatore sia stato negligente, ma avrà soltanto l'onere di dimostrare che il danno è stato causato dall'incidente nucleare.

La responsabilità è legalmente diretta soltanto all'operatore dell'impianto nucleare. Tale esclusività viene giustificata in quanto si è voluto evitare innanzitutto la difficoltà e la lunghezza delle questioni sulle complicazioni legali della *cross-action* per stabilire caso per caso chi sia legalmente responsabile. Secondariamente, la

previsione di una responsabilità esclusiva risponde alla necessità di non moltiplicare l'onere di un'assicurazione imponendolo a tutti coloro che potrebbero essere associati alla costruzione o all'operatività di un impianto nucleare, ma di concentrare nell'operatore stesso l'esigenza di disporre di una capacità assicurativa.

Il Protocollo emendativo del 2004 ha ampliato il concetto di danno e ha prescritto, in linea di principio, il risarcimento dei danni « immateriali » alle persone e ai beni, del costo delle « misure di ripristino » dell'ambiente e delle « misure preventive » adottate dopo l'incidente per prevenire e minimizzare i danni, nonché del lucro cessante a causa di una significativa degradazione dell'ambiente.

Pertanto i miglioramenti apportati dal Protocollo sulla responsabilità civile nel settore nucleare sono stati finalizzati sostanzialmente alla copertura di una gamma più ampia di danni risarcibili e ad aumentare i massimali di indennizzo dei danni causati da un incidente nucleare, sotto i seguenti aspetti:

la nuova Convenzione di Parigi prevede tra i danni risarcibili, oltre alle lesioni personali e ai danni alla proprietà, le perdite economiche e il costo delle misure di ripristino e di prevenzione del danno all'ambiente;

la nuova Convenzione di Parigi si applica esplicitamente anche agli impianti che sono in corso di smantellamento e a tutti gli impianti per lo smaltimento di sostanze nucleari;

il periodo entro il quale è ammissibile la richiesta di risarcimento per danni alle persone è esteso da dieci a trenta anni;

l'ammontare destinato alla copertura dei danni stabilito dalla Convenzione di Parigi, la cui responsabilità è a carico dell'operatore dell'impianto ove origina l'incidente, è stato portato da circa 200 a 700 milioni di euro;

la Convenzione di Parigi è stata migliorata per quanto concerne i danni da incidenti degli impianti nucleari e dei trasporti delle sostanze nucleari da conside-

rare a basso rischio, passando da indennizzi di circa 7 milioni di euro per le due tipologie a, rispettivamente, 70 e 80 milioni di euro;

è riconosciuta la facoltà dello Stato di istituire un regime di responsabilità illimitata.

Visto che con il Protocollo del 2004 la somma che le Parti della Convenzione devono garantire per il risarcimento dei danni è stata aumentata rispetto alle previsioni originarie, è stato disposto il risarcimento fino alla concorrenza di 700 milioni di euro per incidente nucleare, fissato a tal fine dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, mediante fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria.

Inoltre, l'articolo 10, lettera c), della Convenzione, come modificato dal Protocollo, stabilisce che la Parte contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto a carico dell'esercente, fornendo i fondi necessari (di natura pubblica) qualora l'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino alla concorrenza di 700 milioni di euro. È questo il caso in cui allo Stato compete la definizione degli impianti e dei trasporti nucleari che si possono classificare a basso rischio e che in tal caso possono essere coperti da assicurazione con i richiamati massimali ridotti.

Per quanto concerne i termini, entrambe le Convenzioni in origine si limitavano ad affermare che il diritto al risarcimento del danno si estingueva se una causa non era stata intentata entro dieci anni dalla data dell'incidente nucleare. Nel 2004, invece, è stata introdotta una distinzione tra le ipotesi di decesso o di danni alle persone, da un lato, e quelle di altri danni nucleari: nel primo caso l'azione deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo caso, invece, il termine per l'esercizio dell'azione è rimasto di soli dieci anni.

Tuttavia la legge nazionale può stabilire un termine di prescrizione o di decadenza di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno nucleare o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, a patto che non siano oltrepassati i menzionati termini di trenta e di dieci anni.

In conclusione, la revisione delle citate Convenzioni di Parigi e di Vienna operata dal Protocollo si è resa necessaria per rispondere a un'istanza, divenuta nel tempo sempre più urgente, di uniformazione dei regimi dalle stesse delineati, al fine di eliminare i conflitti nell'applicazione delle medesime Convenzioni.

b) *Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960.*

Il Protocollo in esame, depositato presso il Governo belga, necessita, per la sua entrata in vigore, del deposito di sei strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

L'Italia è Parte contraente della Convenzione, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 109, recante « Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 196 » e della legge 5 marzo 1985, n. 131, recante « Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982 ». La tecnica normativa della legge n. 131 del 1985 viene presa a modello del presente disegno di legge, con cui si ratifica, oltre al Protocollo in oggetto, anche il Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi del 1960.

Il Protocollo emendativo si compone di un articolo, suddiviso in ventidue paragrafi, numerati dalla lettera A alla lettera V, e interviene sostituendo *in toto* gli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21 e 25, nonché l'Allegato della Convenzione del 1963. Esso abroga inoltre l'articolo 4 e modifica in parte l'articolo 13 della medesima Convenzione. Resta invariato il principio guida dell'articolo 1, per cui la Convenzione di Bruxelles istituisce un regime complementare alla Convenzione di Parigi del 1960 e come tale è sottoposta alle disposizioni di quest'ultima.

Il paragrafo A del Protocollo modifica una parte del Preambolo per introdurre il riferimento al Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione di Parigi, mentre il paragrafo B sostituisce l'articolo 2. In esso si ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene posta esclusivamente a carico dell' esercente di un impianto nucleare per usi pacifici. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva, indipendentemente dalla prova della colpa dell' esercente. Quanto all'ambito di applicazione, l'articolo 2 richiede che la responsabilità dei danni incomba all' esercente di un impianto nucleare situato nel territorio di una Parte contraente e che siano stati subiti: 1) nel territorio di una Parte contraente; oppure 2) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte contraente o al di sopra di esse, a bordo di una nave battente bandiera o immatricolata nel territorio di una Parte contraente o da un cittadino di una Parte contraente; oppure 3) nella zona economica esclusiva (ZEE) di una Parte contraente. Viene escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non contraente o al di sopra di esso. L'articolo 2 non fa riferimento ai trasporti di materie nucleari, ipotesi prevista nel Protocollo del 2004 emendativo della Convenzione di Parigi.

Il paragrafo C sostituisce l'articolo 3 della Convenzione e fissa dei limiti all'importo del risarcimento dei danni nucleari, prevedendo che il risarcimento per ogni incidente nucleare sia effettuato fino a concorrenza di 1.500 milioni di euro; entro

questo massimale, sono stabilite le quote di fondi, privati e pubblici, da utilizzare per effettuare il risarcimento (assicurazione privata, altra garanzia finanziaria, fondi pubblici). La responsabilità risarcitoria dell' esercente è stabilita fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da un'altra garanzia finanziaria o anche da fondi pubblici stanziati in conformità della Convenzione di Parigi. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell' esercente responsabile. Se il risarcimento è di ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, interviene una forma di solidarietà inter-statale, con un riparto tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione. Il massimale di 1.500 milioni di euro è suscettibile di aumento per i Paesi che aderiscano alla Convenzione in base all'articolo 12-*bis*, articolo che il Protocollo introduce *ex novo*. Al danneggiato viene riconosciuto il diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito (nuovo articolo 8, introdotto al paragrafo H), quindi anche oltre la soglia di 1.500 milioni di euro, a condizione che, ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare tale importo, una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento, a prescindere dall'origine dei fondi.

L'Allegato alla Convenzione, sostituito dalla lettera V del Protocollo, prevede poi un'altra ipotesi in cui il massimale risarcitorio di 1.500 milioni di euro può essere superato. Si tratta dei danni causati da incidenti nucleari non coperti dalla Convenzione del 1963, per il fatto che l'impianto nucleare non è inserito nella lista di cui all'articolo 13 della predetta Convenzione. In tal caso, il risarcimento è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti contraenti e non è limitato a un *plafond* inferiore a 1.500 milioni di euro.

I punti D ed E, rispettivamente, abrogano l'articolo 4 della Convenzione (che

conteneva disposizioni sull'ammontare dei fondi pubblici allocati, ora superate dalle modifiche introdotte) e ne sostituiscono l'articolo 5, prevedendo un diritto di ricorso delle Parti contraenti ai sensi della Convenzione di Parigi, specularmente ai casi in cui tale diritto di ricorso spetti all'esercente responsabile, nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell'articolo 3.

In conformità a quanto previsto dal Protocollo emendativo del 2004 della Convenzione di Parigi, viene ribadita la distinzione tra le due ipotesi di danno: decesso o danni alle persone, da un lato, e ogni altro danno nucleare dall'altro. Nel primo caso l'azione risarcitoria deve essere esercitata entro trenta anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare, nel secondo entro dieci anni (nuovo articolo 6, introdotto dal paragrafo F del Protocollo). Tuttavia, a certe condizioni, una Parte contraente può stabilire un termine di prescrizione di almeno tre anni, a decorrere dal momento in cui la persona lesa ha avuto effettiva conoscenza del danno nucleare, o avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuta a conoscenza (articolo 7 di cui al paragrafo G).

L'articolo 9 (sostituito dal paragrafo I) impone alle Parti contraenti di prendere i provvedimenti necessari affinché i danneggiati possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento. Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili è quello della Parte contraente i cui tribunali sono competenti.

Gli articoli 10 e 11 (sostituiti dai paragrafi J e K) regolano gli obblighi gravanti sugli Stati Parte della Convenzione i cui tribunali sono competenti a decidere del risarcimento del danno, che vanno dall'obbligo di informare le altre Parti contraenti circa la sopravvenienza di un incidente nucleare qualora i danni causati superino o siano suscettibili di superare i 1.200 milioni di euro, al potere di chiedere alle altre Parti di rendere disponibili i fondi pubblici per il risarcimento, unitamente all'esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi.

Vi è inoltre l'obbligo, per le Parti contraenti, di riconoscere le transazioni intervenute sul risarcimento del danno, effettuato con fondi pubblici, ed è previsto che le sentenze pronunciate riguardo a tale risarcimento siano esecutive sul territorio di tutte le altre Parti contraenti. La Parte contraente i cui tribunali sono competenti, prima di adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa posteriormente all'incidente nucleare, ha l'obbligo di consultare la Parte sul cui territorio è situato l'impianto. Essa, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di intervenire nei procedimenti e partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento.

L'articolo 11 si occupa dell'ipotesi in cui i tribunali competenti dipendano da una Parte contraente diversa da quella nel cui territorio è situato l'impianto nucleare e prevede a carico della prima l'obbligo di rendere disponibili i fondi pubblici e a carico della seconda l'obbligo di rimborsare le somme versate.

Gli articoli 12 e 12-bis (sostituito e introdotto, rispettivamente, dai paragrafi L e M) definiscono – l'uno per le Parti contraenti originarie e l'altro per i Paesi di nuova adesione al Protocollo – i criteri di ripartizione dei fondi pubblici ai fini del risarcimento del danno. Le percentuali, per entrambe le ipotesi, sono calcolate: per il 35 per cento, sulla base del rapporto esistente tra il prodotto interno lordo (PIL) di ciascuna Parte e il totale dei PIL delle Parti; per il restante 65 per cento, sul rapporto tra la potenza termica dei reattori situati nel territorio di ciascuna Parte rispetto al totale dei reattori situati negli Stati Parte. A tal fine, l'emendato articolo 13 (paragrafo N) impone a ciascuna Parte di trasmettere al Governo belga, depositario del Protocollo, la lista di tutti gli impianti nucleari per usi pacifici situati nel proprio territorio.

L'articolo 14 (paragrafo O) fa salvo per ciascuna Parte contraente il diritto di esercitare le competenze che le sono attribuite ai sensi della Convenzione di Parigi.

L'articolo 15 (paragrafo P) permette a ciascuna Parte di concludere con uno Stato

che non è Parte della Convenzione un accordo risarcitorio con fondi pubblici dei danni causati da incidente nucleare, con l'obbligo però di comunicare anticipatamente alle altre Parti l'intento di concludere tale accordo, che — una volta concluso — dovrà essere notificato al Governo belga.

L'articolo 17 (paragrafo Q) affronta le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione complementare di Bruxelles, prevedendo consultazioni, forme di conciliazione amichevole o il ricorso al Tribunale europeo per l'energia nucleare. Quando un incidente nucleare dà luogo a una controversia tra due o più Parti circa l'interpretazione o l'applicazione delle due Convenzioni (quella di Parigi e quella complementare di Bruxelles), si fa rinvio alla procedura prevista dalla Convenzione di Parigi.

L'articolo 18 (paragrafo R) tratta dell'apposizione delle riserve alla Convenzione, della loro accettazione e del loro ritiro, sempre possibile in qualsiasi momento.

I paragrafi S, T e U del Protocollo sostituiscono gli articoli 20, 21 e 25 della Convenzione, prevedendo il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo belga, che sarà tenuto a notificare a tutti i Paesi aderenti la ricezione degli strumenti di ratifica e di recesso nonché ogni altra notifica pervenuta, come pure a comunicare il testo di ogni modifica adottata e l'entrata in vigore di tali modifiche. Si stabilisce che la Convenzione complementare entri in vigore tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per l'entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione si richiede che tutte le Parti contraenti le abbiano ratificate, accettate o approvate.

Il paragrafo V sostituisce, infine, l'Allegato, che si ribadisce essere parte integrante della Convenzione.

2. Il disegno di legge di ratifica.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Protocolli citati.

L'articolo 3 modifica la legge 31 dicembre 1962, n. 1860. In particolare è oggetto di modifica il testo dell'articolo 1, relativamente alle definizioni di « incidente nucleare », « impianto nucleare », « danno nucleare », « misure di reintegro », « misure preventive » e « misure ragionevoli », in conformità agli emendamenti all'articolo 1 della Convenzione di Parigi.

Negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della stessa legge n. 1860 del 1962 occorre altresì introdurre modifiche in base agli emendamenti apportati dai Protocolli. Nel rispetto della struttura del provvedimento di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Parigi, di cui alla legge 12 febbraio 1974, n. 109, e specialmente delle norme di applicazione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, si evidenziano le parti del testo della legge n. 1860 del 1962 in vigore che sono oggetto di emendamenti:

all'articolo 15, che contiene le misure previste dall'articolo 3 della Convenzione di Parigi, occorre eliminare il penultimo comma, come già previsto dal Protocollo del 1982 (disposizione rimasta inattuata dalla legge n. 1860 del 1962);

all'articolo 16, che contiene le misure previste dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi, occorre inserire:

una modifica della deroga sull'assicurazione o sulla garanzia finanziaria per tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare, il cui risarcimento non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell' esercente per gli altri danni nucleari sino a un limite inferiore a 80 milioni di euro ovvero al maggiore ammontare stabilito dall'articolo 19;

un comma per il trasferimento di responsabilità per il trasporto di materie nucleari da parte dell' esercente dell'impianto all' esercente di un altro impianto

nucleare, che può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto;

all'articolo 18, che contiene le misure previste dall'articolo 6 della Convenzione di Parigi, occorre inserire:

un comma con il quale si prevede che se l'esercente dimostra che il danno nucleare deriva, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno ovvero da un'azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare, in tutto o in parte, l'esercente dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona;

un comma con il quale si prevede che, se l'esercente ha diritto di rivalsa, in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente;

un comma il quale consenta alle persone che hanno subito danni nucleari di far valere i loro diritti a un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento;

nell'articolo 19, che contiene le misure previste dall'articolo 7 della Convenzione di Parigi, occorre:

prevedere che il limite delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare sia fissato nella misura di 700 milioni di euro per ciascun incidente nucleare. Si attribuisce a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, la possibilità di determinare anche in misura inferiore il predetto limite delle indennità, in relazione alla natura

degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga. In ogni modo, gli importi non potranno essere inferiori a euro 70 milioni di euro per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a 80 milioni di euro per ciascun incidente che avvenga nel corso di un trasporto di materie nucleari;

prevedere che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili, il cui importo ecceda l'ammontare dell'assicurazione o di un'altra garanzia finanziaria dell'esercente, ovvero qualora tale assicurazione o garanzia non sia disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente sia a carico dello Stato fino a concorrenza dell'importo di 1,2 miliardi di euro;

prevedere che, qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino a concorrenza di 1,5 miliardi di euro, sia a carico delle Parti contraenti dei Protocolli di cui all'articolo 1;

nell'articolo 22, si prevede che ogni esercente, per far fronte alla responsabilità prevista all'articolo 19, stipuli e mantenga un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria per un importo non inferiore ai limiti previsti dallo stesso articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la determinazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi del supporto della SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia; le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze; qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. È altresì aggiornata la nomenclatura con riferimento alle nuove definizioni e alle nuove denominazioni dei Ministeri ed è aggiunto un comma che prevede che, se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro dello sviluppo economico, pena la revoca di diritto dell'autorizzazione;

nell'articolo 23, che contiene le misure previste dall'articolo 8 della Conven-

zione di Parigi, occorre: introdurre il nuovo termine di decadenza di tre anni dal momento in cui la persona lesa è o dovrebbe essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile, nonché il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria secondo cui nessuna azione è proponibile decorsi trenta anni dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero decorsi dieci anni dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.

L'articolo 4 del disegno di legge detta le disposizioni finanziarie (per le quali si rinvia a quanto esposto dalla relazione tecnica).

L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce l'entrata in vigore, fissata nel sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

1. Disposizioni vigenti in Italia.

Le disposizioni attualmente in vigore in Italia, che regolano la responsabilità per danni derivanti dall'impiego pacifico di energia nucleare, sono contenute nel capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, agli articoli da 15 a 25. La responsabilità è accentrata nell'esercente dell'impianto e sono fissati dei limiti all'importo del risarcimento. L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o di insurrezione ovvero a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

L'Italia, con la legge 5 marzo 1985, n. 131, ha ratificato i due protocolli che modificano l'uno la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982. Il paragrafo *b)* dell'articolo 7 della Convenzione di Parigi stabilisce in 15.000.000 di diritti speciali di prelievo l'ammontare massimo della responsabilità dell'esercente per i danni derivanti da un incidente nucleare. È prevista anche la possibilità, per la Parte contraente, di fissare un ammontare meno elevato, tenendo conto della natura dell'impianto nucleare o delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolgerebbe. Tale limite non potrà comunque essere inferiore a 5.000.000 di diritti speciali di prelievo.

Per quanto concerne i trasporti di materie nucleari vale quanto stabilito dall'articolo 16 della legge n. 1860 del 1962, cioè che un trasportatore può, con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato nel territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) ad assumere la responsabilità civile prevista dalla legge in vece dell'esercente. In tale caso, a tutti gli effetti di legge, il trasportatore è considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato nel territorio nazionale.

2. Protocollo del 2004 recante modifica della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982.

La revisione del 2004 ha apportato alcune modifiche significative, tra le quali:

l'eliminazione del principio della limitazione della responsabilità finanziaria dell'esercente e, al posto del limite di copertura massima (15.000.000 di unità di conto), l'introduzione del limite di copertura

minima, decisamente più elevato (700 milioni di euro per ciascun incidente);

il prolungamento del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto al risarcimento, in caso di decesso o di danni alle persone (esteso a trenta anni).

Il Protocollo del 2004 prevede, inoltre, la possibilità di fissare un limite di responsabilità meno elevato per l'esercente, pari a un minimo di 70.000.000 di euro per ciascun incidente, in considerazione della natura dell'impianto nucleare e delle prevedibili conseguenze di un incidente nucleare che lo coinvolga, e pari a un minimo di 80.000.000 di euro per il trasporto di sostanze nucleari, in considerazione della loro natura e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga.

3. *Protocollo del 2004 recante modifica della Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, modificata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982.*

In esso si ribadisce il principio cardine della Convenzione di Parigi, per cui la responsabilità civile viene attribuita esclusivamente all'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici. A partire da 700 e fino a 1.200 milioni di euro, devono essere resi disponibili fondi pubblici nazionali, da stanziare a opera della Parte contraente nel cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Se il risarcimento è pari a un ammontare compreso tra 1.200 e 1.500 milioni di euro, si prevede una forma di solidarietà inter-statale, con un riparto dell'onere tra tutte le Parti contraenti o aderenti alla Convenzione.

4. *Siti e attività nucleari.*

Da quanto acquisito dalle competenti amministrazioni è emerso il seguente quadro degli impianti operanti in Italia:

IMPIANTO	ESERCENTE/PROPRIETÀ
<i>Centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT)</i>	SOGIN/SOGIN
<i>Centrale nucleare di Trino Vercellese (VC)</i>	SOGIN/SOGIN
<i>Impianto EUREX di Saluggia (VC)</i>	SOGIN/ENEA
<i>Impianto ITREC di Rotondella (MT)</i>	SOGIN/ENEA
<i>Deposito Avogadro di Saluggia (VC)</i>	SOGIN/Deposito Avogadro Spa (società del Gruppo FIAT)
<i>Installazioni Nucleco del CR Casaccia (RM)</i>	Nucleco (60% Sogin - 40% ENEA)
<i>Centrale nucleare di Caorso (PC)</i>	SOGIN/SOGIN
<i>Centrale nucleare del Garigliano (CE)</i>	SOGIN/SOGIN
<i>Installazioni CCR di Ispra (VA)</i>	CCR di ISPRA
<i>Reattore di ricerca TRIGA dell'Università di Pavia</i>	Università di Pavia

<i>Reattori di ricerca TRIGA e TAPIRO del CR Casaccia (ENEA)</i>	ENEA/ENEA
<i>Impianto per la fabbricazione del combustibile FN – Bosco Marengo (AL)</i>	SOGIN/SOGIN
<i>Impianti IPU, OPEC-1 e deposito OPEC-2 del CR Casaccia (ENEA)</i>	ENEA/ENEA
<i>Reattore di ricerca AGN-201 Costanza</i>	Università di Palermo

5. Situazione attuale.

La società Sogin Spa è l'esercente dei seguenti impianti:

1. centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT);
2. centrale nucleare di Caorso (PC);
3. centrale nucleare del Garigliano (CE);
4. centrale nucleare di Trino Vercellese (VC);
5. impianto di Bosco Marengo (AL);
6. impianto ITREC di Trisaia (MT), di proprietà dell'ENEA;
7. impianto EUREX di Saluggia (VC), di proprietà dell'ENEA;
8. impianto OPEC1 di Casaccia (RM), di proprietà dell'ENEA;
9. impianto Plutonio di Casaccia (RM), di proprietà dell'ENEA;
10. deposito nucleare di CESI di Segrate (MI).

La Sogin Spa ha assicurato a legislazione vigente i predetti dieci impianti, oltre al deposito Avogadro di proprietà della società Deposito Avogadro Spa, per un massimale complessivo di 15 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) o unità di conto, come definiti dal Fondo monetario internazionale, pari a circa 21 milioni di euro sulla polizza, in conformità all'articolo 7, paragrafo *b*), della Convenzione di Parigi del 1960, riportato di seguito:

« L'ammontare massimo della responsabilità dell'operatore per i danni causati da un infortunio nucleare sarà di 15.000.000 di unità di conto dell'Accordo monetario europeo come definite alla data della presente convenzione (che saranno nel seguito chiamate "unità di conto"). Peraltro, qualsiasi Parte contraente, tenuto conto della possibilità dell'operatore di ottenere l'assicurazione o altra garanzia finanziaria richieste dall'articolo 10, potrà stabilire per legge un ammontare superiore od inferiore, ma in nessun caso inferiore a 5 milioni di unità di conto. La somma sopra menzionata potrà essere convertita in valuta nazionale in cifre tonde ».

La polizza è stata stipulata con la Compagnia assicurazioni generali Spa e il premio pagato, comprensivo delle imposte, ammonta a circa 320.000 euro annui.

6. Attività richieste dalla ratifica sugli impianti esistenti.

La ratifica dei Protocolli impone la revisione degli importi per cui gli impianti devono essere assicurati.

In particolare, l'ammontare dell'importo da assicurare sarà stabilito con un decreto interministeriale (Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca) attraverso la fissazione del livello di rischio di ciascun impianto.

Dai dati forniti dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), competente in materia, è possibile tuttavia ipotizzare che tali importi non saranno superiori a 140 milioni di euro in nessun impianto. In particolare, da quanto trasmesso dall'ISPRA è emerso il seguente quadro:

IMPIANTO	ESERCENTE/PROPRIETÀ	COPERTURA A CARICO DELL'ESERCENTE
<i>Centrale nucleare di Borgo Sabotino (LT)</i>	SOGIN/SOGIN	€ 140.000.000
<i>Installazioni CCR di Ispra (VA)</i>	CCR di ISPRA	€ 140.000.000
<i>Impianto EUREX di Saluggia (VC)</i>	SOGIN/ENEA	€ 140.000.000
<i>Impianto ITREC di Rotondella (MT)</i>	SOGIN/ENEA	€ 140.000.000
<i>Deposito Avogadro di Saluggia (VC)</i>	SOGIN/Deposito Avogadro Spa (società del Gruppo FIAT)	€ 140.000.000
<i>Impianti IPU, OPEC-1 e deposito OPEC-2 del CR Casaccia (ENEA)</i>	ENEA/ENEA	€ 140.000.000
<i>Centrale nucleare di Caorso (PC)</i>	SOGIN/SOGIN	€ 100.000.000
<i>Centrale nucleare del Garigliano (CE)</i>	SOGIN/SOGIN	€ 100.000.000
<i>Centrale nucleare di Trino Vercellese (VC)</i>	SOGIN/SOGIN	€ 100.000.000
<i>Reattore di ricerca TRIGA dell'Università di Pavia</i>	Università di Pavia	€ 100.000.000
<i>Reattori di ricerca TRIGA e TAPIRO del CR Casaccia (ENEA)</i>	ENEA/ENEA	€ 70.000.000
<i>Impianto per la fabbricazione del combustibile FN - Bosco Marengo (AL)</i>	SOGIN/SOGIN	€ 70.000.000
<i>Installazioni Nucleco del CR Casaccia (RM)</i>	Nucleco (60% Sogin - 40% ENEA)	€ 70.000.000
<i>Reattore di ricerca AGN-201 Costanza</i>	Università di Palermo	€ 70.000.000

Per ciascun impianto riportato nella tabella dovrà pertanto essere stipulata un'apposita assicurazione o essere fornita un'idonea garanzia. Ciò posto, per ciascun premio conseguentemente dovuto per garantire un massimale di 700 milioni di euro è possibile stimare oneri annui dell'ordine di 200.000 euro. Pertanto, assumendo in via del tutto

prudenziale e cautelativa un profilo di rischio pari a 700 milioni di euro per ciascun impianto, è possibile stimare un onere annuo complessivamente pari a 2.800.000 euro (200.000 euro per singolo impianto x 14 impianti).

Le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del MISE che provvederà, su richiesta delle amministrazioni competenti, a versare alle stesse i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962.

Con riferimento all'attività di trasporto di sostanze nucleari si fa presente che il quadro normativo vigente, pur attribuendo ordinariamente la responsabilità agli esercenti degli impianti dai quali e presso i quali le sostanze vengono movimentate, prevede la possibilità che il MISE autorizzi il vettore ad assumere la responsabilità civile prevista. Al riguardo, la Sogin Spa ha comunicato che tale modalità operativa è quella che, anche al fine di responsabilizzare il vettore, viene concretamente utilizzata quasi nella totalità dei casi. Tuttavia, sempre e solo in via del tutto cautelativa e prudenziale, si aggiunge un maggiore onere assicurativo per dieci trasporti annui di 700.000 euro annui (70.000 euro in media per ciascun trasporto x 10 trasporti all'anno) calcolati forfaitariamente per casi ipotetici in cui il contratto di trasporto stipulato tra l'esercente l'impianto e il vettore non preveda l'assunzione della responsabilità civile da parte di quest'ultimo in caso di incidenti nucleari.

Le relative risorse saranno iscritte nello stato di previsione del MISE che provvederà, su richiesta delle amministrazioni competenti, a versare alle stesse i relativi contributi sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto di cui al primo comma dell'articolo 22 della legge n. 1860 del 1962.

7. Copertura finanziaria.

Da quanto esposto emerge che l'onere complessivamente ascrivibile all'attuazione dei Protocolli è pari a 3.500.000 euro (2.800.000 euro per premi assicurativi impianti + 700.000 euro per trasporti quantificati forfaitariamente) per ciascun anno a decorrere dal 2019, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Occorre inoltre considerare che nel caso di incidente, qualora il danno da risarcire ecceda l'ammontare dell'assicurazione o della diversa garanzia finanziaria stipulata dall'esercente, il risarcimento sarà, come previsto dai Protocolli emendativi delle Convenzioni in esame, a carico dello Stato fino all'importo di 1,2 miliardi di euro (cioè fino a 700 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Parigi e fino a 1.200 milioni di euro ai sensi della Convenzione di Bruxelles). A tale onere, del tutto eventuale, si provvederà con le modalità di cui all'articolo 3

della legge 5 marzo 1985, n. 131, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo « per memoria » con qualifica di spesa obbligatoria, sul quale imputare eventuali maggiori oneri discendenti dall'attuazione delle Convenzioni. In caso di ulteriori eventuali maggiori oneri, rispetto a quanto disponibile a legislazione vigente per le spese obbligatorie, si farà comunque fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Parimenti si farà fronte con un provvedimento *ad hoc* alle eventuali necessità finanziarie a carico dell'Italia nel caso di danno da incidente di importo superiore a 1.200 milioni di euro (fino a 1.500 milioni di euro), per il quale la Convenzione di Bruxelles prevede un intervento solidale di tutti gli Stati firmatari.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Con il disegno di legge in oggetto si autorizza la ratifica del Protocollo firmato a Parigi il 12 febbraio 2004, che modifica la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

L'Italia è Parte contraente della Convenzione di Parigi emendata dai Protocolli addizionali, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964 e il 16 novembre 1982, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 109, recante « Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964 », e ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 131, recante « Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982 ».

Con riferimento alle azioni dei Governi delle diverse legislature italiane, volte all'adesione e al miglioramento della Convenzione di Parigi, è necessario ricordare che sin dagli inizi degli anni '60 sono stati negoziati due strumenti internazionali che trattano la questione della responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il primo di questi strumenti è la stessa Convenzione sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare, adottata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la quale detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi principi.

I redattori delle Convenzioni di Parigi e di Vienna erano interessati a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, che non doveva essere ostacolata da un fardello intollerabile di responsabilità.

L'incidente di Chernobyl mostrò agli Stati e all'opinione pubblica internazionale le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile. I limiti della responsabilità civile degli operatori nucleari apparvero comunque insufficienti per fronteggiare le conseguenze disastrose dell'incidente.

In un primo momento gli Stati si concentrarono sulla necessità di collegare tra loro gli Stati Parte delle due Convenzioni citate. Nonostante i comuni principi ispiratori delle due Convenzioni, gli Stati Parte della Convenzione di Parigi non erano divenuti Parte di quella di Vienna, anche a causa dei limiti inferiori da questa predisposti per la responsabilità civile degli operatori nucleari e dell'assenza di una copertura aggiuntiva del danno nucleare.

Prima si pensò di sostituire le due Convenzioni con un'unica convenzione di portata generale, poi, nel 1988, fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione.

Grazie al collegamento attuato fra le due Convenzioni dal Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 147, « Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988 », si ha l'effetto di trattare le Parti che aderiscono come se fossero Parti contraenti di entrambe le Convenzioni.

Da ultimo, la Convenzione di Parigi è stata oggetto di un'ulteriore modifica nel 2004, quando è stato proposto alla firma delle Parti contraenti il Protocollo del 12 febbraio 2004, firmato dall'Italia l'11 maggio 2004, di cui il nostro Paese si è impegnato alla ratifica anche a seguito della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

Il provvedimento è pienamente coerente con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il disegno di legge interviene sul quadro normativo nazionale in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:

legge 31 dicembre 1962, n. 1860 – Impiego pacifico dell'energia nucleare;

legge 12 febbraio 1974, n. 109 – Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964;

decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 – Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore;

decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 16 febbraio 1976 – Approvazione del modello di certificato di garanzia finanziaria per il trasporto di materie nucleari;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 marzo 1978 – Approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni della responsabilità civile per esercenti di impianti nucleari e condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per trasporti di materie nucleari;

legge 5 marzo 1985, n. 131 – Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti in materia, dal momento che per sua natura il Protocollo emenda la Convenzione internazionale di Parigi, attualmente in vigore nell'ordinamento italiano. In particolare, sono oggetto di emendamento i pertinenti articoli 1, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme agli articoli 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si applicano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione,

in quanto le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché gli enti locali non intervengono in ordine alla ratifica di convenzioni internazionali, in base all'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato sulla legislazione in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge non comporta effetti di rilegificazione. Riguardo alle possibilità di delegificazione e semplificazione normativa, il provvedimento interviene in un quadro normativo specifico, oggetto di emendamenti stabiliti in sede internazionale e che, pertanto, non presenta opportunità di delegificazione e semplificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, in quanto provvede alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza. Le modifiche dettate dal Protocollo hanno effetto nel solo ambito applicativo della Convenzione internazionale, così come non vi è un effetto sul riparto delle competenze statali e regionali, nonché di quelle degli enti locali. Non sussistono pendenze di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo. Al contrario, sussiste per il nostro Paese l'obbligo di ratificare il Protocollo, in conformità della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il Protocollo necessita, per la sua entrata in vigore, delle ratifiche, accettazioni e approvazioni dei due terzi delle Parti contraenti. Tale quota non potrà essere raggiunta che con l'adesione dei Paesi membri dell'Unione europea che siano anche Parti contraenti della Convenzione di Parigi. Tali Paesi, tra cui l'Italia, si sono impegnati a depositare simultaneamente gli strumenti di ratifica come previsto dall'articolo 2 della decisione 2004/294/CE del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

La mancata ratifica da parte italiana ha pertanto determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conseguente alla chiusura negativa, in data 31 maggio 2012, del caso nel sistema EU Pilot 3045/12/JUST. La procedura è stata annunciata con una lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge è compatibile con gli obblighi internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, in quanto provvede alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.

Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, in quanto provvede alla ratifica del Protocollo emendativo della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.

Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento modifica le definizioni di « incidente nucleare », « impianto nucleare », « danno nucleare », « misure di reintegro », « misure preventive » e « misure ragionevoli », in accordo con gli emendamenti all'articolo 1 della Convenzione di Parigi.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'oggetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti e coerenti con la normativa in vigore in materia di responsabilità civile nucleare.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge non determina effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disegno di legge non determina effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto del disegno di legge.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.

b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Con il disegno di legge in oggetto si autorizza la ratifica del Protocollo firmato a Parigi il 12 febbraio 2004, che modifica la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

L'Italia è parte contraente della Convenzione ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 109, recante « Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964 », e della legge 5 marzo 1985, n. 131, recante « Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982 ».

Si rammenta che sin dagli inizi degli anni '60 sono stati negoziati due strumenti internazionali che trattano la questione della respon-

sabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il primo di questi strumenti è la Convenzione sulla responsabilità civile di Parti terze nel campo dell'energia nucleare (Convenzione di Parigi), adottata nell'ambito dell'OCSE, la quale detta regole uniformi da adottare negli Stati che ne sono Parte. Il secondo strumento è rappresentato dalla Convenzione sulla responsabilità civile da danno nucleare (Convenzione di Vienna), adottata il 21 maggio 1963 nell'ambito dell'AIEA, che ha lo stesso oggetto della Convenzione di Parigi ed è ispirata ai medesimi principi.

I redattori delle Convenzioni di Parigi e di Vienna erano interessati a fornire sia un'adeguata protezione al pubblico da possibili danni, derivanti da rischi piccoli ma di potenziale gravità, sia una garanzia di crescita per l'industria nucleare, che non doveva essere ostacolata da un fardello intollerabile di responsabilità.

L'incidente di Chernobyl mostrò agli Stati e all'opinione pubblica internazionale le insufficienze della normativa internazionale richiamata e, in particolare, della definizione di danno nucleare risarcibile. I limiti della responsabilità civile degli operatori nucleari apparvero comunque insufficienti per fronteggiare le conseguenze disastrose dell'incidente.

In un primo momento gli Stati si concentrarono sulla necessità di collegare tra loro gli Stati facenti Parte delle due Convenzioni citate. Nonostante i comuni principi ispiratori delle due Convenzioni, gli Stati Parte della Convenzione di Parigi non erano divenuti Parte di quella di Vienna, anche a causa dei limiti inferiori da questa predisposti per la responsabilità civile degli operatori nucleari e dell'assenza di una copertura aggiuntiva del danno nucleare.

Prima si pensò di sostituire le due Convenzioni con un'unica convenzione di portata generale, poi, nel 1988, fu adottato a Vienna il Protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi, mirato a instaurare legami convenzionali tra gli Stati Parte dell'una e dell'altra Convenzione.

Grazie al collegamento attuato fra le due Convenzioni dal Protocollo comune, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 aprile 1991, n. 147, « Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988 », si ha l'effetto di trattare le Parti che aderiscono come se fossero Parti contraenti di entrambe le Convenzioni.

Il provvedimento è pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge interviene sul quadro normativo nazionale in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare. Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:

legge 31 dicembre 1962, n. 1860 – Impiego pacifico dell'energia nucleare;

legge 12 febbraio 1974, n. 109 – Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare,

firmate a Parigi il 29 luglio 1960 e a Bruxelles il 31 gennaio 1963 e dei protocolli addizionali alle dette convenzioni, firmati a Parigi il 28 gennaio 1964;

decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519 — Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109 e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore;

decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 16 febbraio 1976 — Approvazione del modello di certificato di garanzia finanziaria per il trasporto di materie nucleari;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 marzo 1978 — Approvazione delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni della responsabilità civile per esercenti di impianti nucleari e condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile per trasporti di materie nucleari;

legge 5 marzo 1985, n. 131 — Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il disegno di legge incide sulle leggi vigenti in materia. In particolare, sono oggetto di emendamento i pertinenti articoli 1, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme agli articoli 11, in materia di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, e 117 della Costituzione, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Carta costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si applicano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché gli enti locali non intervengono in ordine alla ratifica di convenzioni internazionali, in base all'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato sulla legislazione in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato stesso.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il disegno di legge non comporta effetti di rilegificazione. Riguardo alle possibilità di delegificazione e semplificazione normativa, il provvedimento interviene in un quadro normativo specifico, oggetto di emendamenti stabiliti in sede internazionale e che, pertanto, non presenta opportunità di delegificazione e semplificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza. Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

La mancata ratifica da parte italiana del Protocollo che emenda la Convenzione di Parigi ha determinato l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, conseguente alla chiusura negativa in data 31 maggio 2012 del caso nel sistema EU Pilot 3045/12/JUST. La procedura è stata annunciata con lettera di costituzione in mora inviata alla Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea in data 27 settembre 2012 e chiusa sulla base di assicurazioni da parte italiana che si sarebbe proceduto con ogni urgenza alla ratifica.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il disegno di legge è compatibile con gli obblighi internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.

Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Il disegno di legge interviene su una materia giuridica consolidata, senza alterare le linee prevalenti della giurisprudenza.

Non sussistono pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della loro coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento modifica le definizioni di « incidente nucleare », « impianto nucleare », « danno nucleare », « misure di reintegro », « misure preventive » e « misure ragionevoli », in accordo con gli emendamenti all'articolo 1 della Convenzione.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'oggetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge sono corretti e coerenti con la normativa in vigore in materia di responsabilità civile nucleare.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il disegno di legge non determina effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il disegno di legge non determina effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto del disegno di legge.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dei due protocolli che modificano l'uno la convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16 novembre 1982, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, fatti a Parigi il 12 febbraio 2004", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12.09.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

15 OTT. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004;

b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II, lettera *e*), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo II, lettera *e*), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), di cui è dato avviso mediante comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni

indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente.

2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;

b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purché l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale »;

b) alla lettera *f*), le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico »;

c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) “danno nucleare” significa:

1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure,

nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;

f-ter) “misure di reintegro” significa tutte le misure ragionevoli approvate dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;

f-quater) "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera *f-bis*), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate;

f-quinquies) "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio:

1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;

2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;

3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche ».

3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN ».

4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « di ogni danno alle persone o alle cose » sono so-

stituite dalle seguenti: « di ogni danno nucleare »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « l'impianto nucleare il danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

c) al terzo comma:

1) all'alinea, dopo le parole: « non comprende i danni » è aggiunta la seguente: « nucleari »;

2) al numero 1), dopo le parole: « in sé » sono inserite le seguenti: « , anche in corso di costruzione, »;

d) al quarto comma:

1) dopo le parole: « Allorché dei danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

2) dopo le parole: « Quando il danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al sesto comma, dopo le parole: « responsabile dei danni » è inserita la seguente: « nucleari ».

5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, dopo le parole: « è responsabile di qualsiasi danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

b) al secondo comma, alinea, dopo le parole: « è altresì responsabile di qualsiasi danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità al presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto »;

d) al terzo comma:

1) le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti, e, »;

2) le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico »;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19 »;

f) al quinto comma, le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico ».

6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « causato il danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « se un danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

c) al terzo comma:

1) dopo le parole: « viene causato il danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

2) dopo le parole: « sia causato il danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

3) dopo le parole: « in consegna successivamente » sono aggiunte le seguenti: « o ne ha assunto la responsabilità »;

d) al quarto comma:

1) dopo le parole: « Se il danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

2) dopo le parole: « deriva dal danno » è inserita la seguente: « nucleare ».

7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « risarcimento dei danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

b) al secondo comma, dopo le parole: « risarcimento dei danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

c) al terzo comma:

1) al numero 1), dopo le parole: « ha causato danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

2) al numero 2), dopo le parole: « per danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona »;

e) al quarto comma, lettera a), dopo le parole: « dolosamente il danno » è aggiunta la seguente: « nucleare »;

f) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente »;

g) al quinto comma:

1) dopo le parole: « facoltative per i danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

2) dopo le parole: « facoltativa per danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento ».

8. L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità dovute dall' esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennità di cui al primo periodo può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari.

2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell' esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.

3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2

miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 ».

9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti

di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato »;

c) al quarto comma, le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico »;

d) al quinto comma, dopo le parole: « risarcimento di danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

e) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto ».

10. L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.

2. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione se l'azione non è esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare ».

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all'ar-

ticolo 1, comma 1, lettera *a*), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera *c*), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si farà fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO

EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982

I GOVERNI del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica Portoghese, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica Turca;

RITENENDO AUSPICABILE modificare la Convenzione sulla Responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa a Parigi il 29 luglio 1960 nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, divenuta l'Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo Economico (di seguito denominata "Organizzazione"), emendata dal Protocollo addizionale firmato a Parigi il 28 gennaio 1964, e dal Protocollo firmato a Parigi il 16 novembre 1982;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

I.

La Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, e dal Protocollo del 16 novembre 1982, è modificata come segue:

A. I capoversi (i) e (ii) del paragrafo (a) dell'articolo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

- i) "Incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbiano causato danni nucleari.
- ii) "Impianto nucleare" significa i reattori, ad eccezione di quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la preparazione o la fabbricazione di sostanze nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari, gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irradiati; gli impianti d'immagazzinamento delle sostanze nucleari, ad esclusione dello stoccaggio di tali sostanze durante il trasporto; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di messa fuori esercizio, nonché ogni altro impianto in cui sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, e che sia di volta in volta designato dal Comitato Direttivo per l'Energia Nucleare dell'Organizzazione (di seguito denominato "Comitato di Direzione"); ogni Parte Contraente può decidere che due o più impianti nucleari aventi il medesimo esercente e che si trovino sullo stesso sito, nonché ogni altro impianto su questo sito, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, saranno considerati alla stregua di un unico impianto nucleare.

B. Quattro nuovi capoversi (*vii*), (*viii*), (*ix*) e (*x*) sono aggiunti al paragrafo (*a*) dell'articolo 1, come segue:

vii) "Danno nucleare" significa,

1. qualsiasi decesso o danno alle persone;
2. ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

e, per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente,

3. qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai capoversi 1 o 2 precedenti, sempreché non sia incluso in questi capoversi, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;
4. il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia incluso nel capoverso 2 precedente;
5. qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente e sempreché tale mancato guadagno non sia incluso nel capoverso 2 precedente;
6. Il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure,

trattandosi dei capoversi da 1 a 5 di cui sopra, nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, o emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie.

viii) "Misure di reintegro" significa tutti i provvedimenti ragionevoli approvati dalle autorità competenti della Parte Contraente in cui le misure vengono prese e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, o ad introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente. La legislazione della Parte Contraente in cui il danno nucleare è subito, determina chi è abilitato a prendere tali provvedimenti.

ix) "Misure preventive" significa tutti i provvedimenti ragionevoli, da chiunque adottati dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave ed imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai capoversi (*a*)(*vii*) da 1 a 5, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione della Parte Contraente dove le misure sono state adottate.

x) "Misure ragionevoli" significa tutti i provvedimenti considerati adeguati e proporzionati dal diritto del tribunale competente in considerazione di tutte le circostanze, ad esempio:

1. natura ed ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, natura ed ampiezza del rischio di tale danno;
2. grado di probabilità, nel momento in cui queste misure sono adottate, che esse siano efficaci;
3. relative conoscenze scientifiche e tecniche.

C. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

a) La presente Convenzione si applica ai danni nucleari subiti sul territorio o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformità al diritto internazionale ovvero, eccetto che sul territorio di uno Stato non-Contrante non indicato ai capoversi da (ii) a (iv) del presente paragrafo, a bordo di una nave o di un aereoimobile immatricolato,

- i) di una Parte Contraente;
- ii) di uno Stato non-Contrante il quale, al momento dell'incidente nucleare, è Parte Contraente della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 ed ogni successivo emendamento a tale Convenzione che sia in vigore per detta Parte, e del Protocollo Comune relativo all'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi del 21 settembre 1988, a patto tuttavia che la Parte Contraente della Convenzione di Parigi sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, sia Parte Contraente di tale Protocollo Comune;
- iii) di uno Stato non-Contrante il quale, al momento dell'incidente nucleare, non ha un impianto nucleare sul suo territorio o in qualsiasi zona marittima da esso stabilita in conformità al diritto internazionale;
- iv) di ogni altro Stato non-Contrante nel quale sia in vigore, al momento dell'incidente nucleare, una legislazione relativa alla responsabilità nucleare che concede vantaggi equivalenti su base di reciprocità e che si basi su principi identici a quelli della presente Convenzione, ivi compresa fra l'altro, la responsabilità oggettiva dell'esercente responsabile, la responsabilità esclusiva dell'esercente o disposizioni aventi il medesimo effetto, l'esclusiva competenza di una unica giurisdizione, un pari trattamento di tutte le vittime di un incidente nucleare, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, il libero trasferimento di indennizzo, interessi e spese.

b) Nulla nel presente articolo pregiudica la facoltà di una Parte Contraente, sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, di prevedere nella sua legislazione un campo di applicazione più ampio in relazione alla presente Convenzione.

D. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

a) L'esercente di un impianto nucleare è responsabile in conformità alla presente Convenzione di qualsiasi danno nucleare ad esclusione:

- i) dei danni causati allo stesso impianto nucleare e ad ogni altro impianto nucleare anche in corso di costruzione, che si trovi sul sito dove è installato quell'impianto;
- ii) dei danni ai beni che si trovino su quello stesso sito e che siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l'altro di quegli impianti,

qualora risulti che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in uno di tali impianti o che coinvolge sostanze nucleari provenienti da tali impianti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.

b) Quando danni nucleari sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno nucleare causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno nucleare causato dall'incidente nucleare, è considerato come danno causato da quest'ultimo incidente. Se il danno nucleare è causato congiuntamente da un incidente nucleare e da un'emissione di radiazioni ionizzanti che non è prevista dalla presente Convenzione, nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare o in altro modo pregiudicare la responsabilità di qualsiasi persona, per quanto concerne tale emissione di radiazioni ionizzanti.

E. I paragrafi (c) e (d) dell'articolo 4 sono rinumerati rispettivamente come paragrafi (d) ed (e), ed un nuovo paragrafo (c) è aggiunto all'articolo 4, redatto come segue:

c) Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità ai paragrafi (a)(i) e (ii) e (b)(i) e (ii) del presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto.

F. I paragrafi (b) e (d) dell'articolo 5 sono sostituiti dal seguente testo :

b) Tuttavia, se un danno nucleare è causato da un incidente nucleare sopravvenuto in un impianto nucleare e coinvolgente unicamente le sostanze nucleari che vi sono immagazzinate in corso di trasporto, l'esercente di questo impianto non è responsabile quando un altro esercente o altra persona è responsabile ai sensi dell'articolo 4.

d) Se il danno nucleare comporta la responsabilità di più esercenti in conformità alla presente Convenzione, la loro responsabilità è solidale; tuttavia, quando tale responsabilità risulta dal danno nucleare causato da un incidente nucleare che coinvolge sostanze nucleari in corso di trasporto, sia in un solo ed unico mezzo di trasporto sia, in caso di stoccaggio durante il trasporto, in un solo ed unico impianto nucleare, l'ammontare totale massimo della responsabilità di tali esercenti è pari al maggiore ammontare stabilito per uno qualsiasi di detti esercenti secondo l'articolo 7. In nessun caso, la responsabilità di un esercente risultante da un incidente nucleare può superare l'ammontare stabilito, per quanto lo concerne, secondo l'articolo 7.

G. I paragrafi (c), (e) e (g) dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente testo:

c) i) Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la responsabilità :

1. di qualsiasi persona fisica, per danno nucleare causato da un incidente nucleare del quale l'esercente, in virtù dell'articolo 3(a) o dell'articolo 9 non è responsabile in base alla presente Convenzione e che risulti da un azione od omissione di tale persona fisica compiuta con l'intenzione di provocare un danno;

2. di una persona debitamente autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danno nucleare causato da un incidente nucleare, quando l'esercente non è responsabile di questo danno ai sensi dell'articolo 4(a)(iii) o (b)(iii).

ii) l'esercente non può essere considerato, fuori della presente Convenzione, responsabile di un danno nucleare causato da un incidente nucleare.

e) Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta interamente o in parte o da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente, se il diritto nazionale lo contempla, può esonerare l'esercente in tutto o in parte dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona.

g) Se l'esercente ha diritto di ricorso in qualsiasi misura, a termini del paragrafo (f) del presente articolo, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di ricorso, per la stessa qualsiasi misura, nei confronti dell'esercente ai sensi del paragrafo (d) del presente articolo.

H. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

a) Ogni Parte Contraente deve prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente per i danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare non è inferiore a 700 milioni di euro.

b) Nonostante il paragrafo (a) del presente articolo e l'articolo 21(c), una Parte Contraente può,

i) in considerazione della natura dell'impianto nucleare in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che lo coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per tale impianto, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 70 milioni di euro;

- ii)* in considerazione della natura delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che le coinvolga, fissare un limite di responsabilità meno elevato per il trasporto di sostanze nucleari, senza tuttavia che l'ammontare in tal modo stabilito possa essere inferiore a 80 milioni di euro.
- c)* Il risarcimento dei danni nucleari causati al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari in questione si trovano al momento dell'incidente nucleare, non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari sino ad un limite inferiore sia a 80 milioni di euro, sia ad un ammontare maggiore stabilito dalla legislazione di una Parte Contraente.
- d)* I limiti di responsabilità stabiliti in virtù dei paragrafi *(a)* o *(b)* del presente articolo o dell'articolo 21*(c)* per la responsabilità degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di una Parte Contraente, nonché le disposizioni della legislazione di una Parte Contraente adottate ai sensi del paragrafo *(c)* del presente articolo, si applicano alla responsabilità di tali esercenti a prescindere dal luogo dell'incidente nucleare.
- e)* Una Parte Contraente può subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il suo territorio alla condizione che il limite massimo di responsabilità dell'esercente straniero in causa possa essere aumentato, qualora essa ritenga che tale limite non copre adeguatamente i rischi di un incidente nucleare durante questo transito. Tuttavia, il limite massimo così incrementato non può eccedere il limite massimo di responsabilità degli esercenti d'impianti nucleari situati sul territorio di tale Parte Contraente.
- f)* Le disposizioni del paragrafo *(e)* del presente articolo non si applicano:
- i)* al trasporto in mare ove esista, ai sensi del diritto internazionale, un diritto di rifugio nei porti di tale Parte Contraente a seguito di un pericolo imminente, o un diritto di passaggio inoffensivo attraverso il suo territorio;
- ii)* al trasporto aereo, ove esista, in forza di un accordo o del diritto internazionale, un diritto di sorvolo del territorio o di atterraggio sul territorio di detta Parte Contraente.
- g)* Quando la presente Convenzione è applicabile ad uno Stato non Contraente in conformità all'articolo 2*(a)(iv)*, ogni Parte Contraente può stabilire per danni nucleari limiti di responsabilità meno elevati dei limiti minimi stabiliti in conformità al presente articolo o all'articolo 21*(c)*, sempre che questo Stato non conceda vantaggi di limiti equivalenti su base di reciprocità.
- h)* Gli interessi e le spese liquidati dal Tribunale in azioni legali di risarcimento ai sensi della presente Convenzione, non sono considerati risarcimento ai sensi della presente Convenzione e sono dovuti dall'esercente in aggiunta all'ammontare del risarcimento eventualmente dovuto in forza del presente articolo.
- i)* Gli importi previsti nel presente articolo possono essere convertiti in valuta nazionale in cifra tonda.
- j)* Ciascuna Parte Contraente prende le disposizioni necessarie affinché le persone che hanno subito danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.
- I. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:
- a)* Il diritto al risarcimento ai sensi della presente Convenzione è soggetto a prescrizione o decadenza se l'azione non è intentata,
- i)* in caso di decesso o di danni alle persone, entro trent'anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare;
- ii)* in caso di ogni altro danno nucleare, entro dieci anni a decorrere dalla data dell'incidente nucleare.

b) La legislazione nazionale può tuttavia fissare un termine superiore a quelli di cui ai capoversi *(i)* o *(ii)* del paragrafo *(a)* precedente, se la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, ha adottato misure per coprire la responsabilità dell'esercente riguardo alle azioni legali di risarcimento intentate dopo la scadenza dei termini di cui ai capoversi *(i)* o *(ii)* del paragrafo *(a)* precedente e durante il periodo più lungo eventualmente fissato dalla legislazione nazionale.

c) Tuttavia, se un periodo più lungo è previsto in conformità al paragrafo *(b)* precedente, le azioni di risarcimento intentate durante questo periodo non possono in alcun caso pregiudicare il diritto al risarcimento, ai sensi della presente Convenzione, delle persone che hanno intentato dette azioni nei riguardi dell'esercente prima della scadenza,

i) di un termine di trent'anni in caso di decesso o di danni alle persone;

ii) di un termine di dieci anni in caso di ogni altro danno nucleare.

d) La legislazione nazionale può stabilire un termine di prescrizione o di decadenza di almeno tre anni, a decorrere o dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno nucleare, o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, senza che i termini stabiliti in forza dei paragrafi *(a)* e *(b)* del presente articolo possano essere oltrepassati.

e) Nei casi previsti all'articolo 13*(f)(ii)*, non vi è decadenza o prescrizione dell'azione legale di risarcimento se, entro i termini previsti ai paragrafi *(a)*, *(b)* e *(d)* del presente articolo,

i) un'azione legale è stata intentata, prima che il Tribunale di cui all'articolo 17 abbia preso una decisione, dinanzi ad uno dei tribunali fra i quali detto Tribunale ha la scelta; se il Tribunale designa come tribunale competente un tribunale diverso da quello dinanzi al quale l'azione legale è già stata intentata, esso può stabilire un termine entro il quale l'azione legale deve essere intentata dinanzi al tribunale competente in tal modo designato; oppure

ii) è stata introdotta un'istanza presso una Parte Contraente coinvolta, ai fini della designazione del tribunale competente ad opera del Tribunale, in conformità all'articolo 13*(f)(ii)*, e l'azione legale viene intentata dopo tale designazione nel termine eventualmente stabilito da detto Tribunale.

f) Salvo disposizione contraria del diritto nazionale, una persona che ha subito un danno nucleare causato da un incidente nucleare e che ha intentato un'azione legale di risarcimento nei termini previsti dal presente articolo, può presentare una domanda complementare in caso di aggravamento del danno nucleare dopo la scadenza di questo termine, fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva.

J. L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

L'esercente non è responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se questo incidente è direttamente dovuto ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o d'insurrezione.

K. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

a) Ogni esercente, per far fronte alla responsabilità prevista dalla presente Convenzione, a concorrenza del limite finanziario stabilito in conformità all'articolo 7*(a)* o 7*(b)* o all'articolo 21*(c)*, è tenuto ad avere e mantenere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria corrispondente al tipo ed alle condizioni determinate dall'autorità pubblica competente.

b) Se la responsabilità dell'esercente non è limitata nel suo ammontare, la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, può fissare un limite alla garanzia finanziaria dell'esercente responsabile, a condizione che il limite in tal modo stabilito non sia inferiore all'importo di cui all'articolo 7*(a)* o 7*(b)*.

c) La Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell'esercente fornendo

i fondi necessari qualora l'assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non può essere superiore all'ammontare di cui all'articolo 7(a) o all'articolo 21(c).

d) L'assicuratore o ogni altra persona che abbia fornito una garanzia finanziaria, non può sospendere o annullare l'assicurazione o la garanzia finanziaria prevista ai paragrafi (a) o (b) del presente articolo, senza un preavviso di almeno due mesi dato per iscritto all'autorità pubblica competente oppure, se tale assicurazione o altra garanzia finanziaria concernono un trasporto di sostanze nucleari, per tutta la durata di questo trasporto.

e) Le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da un'altra garanzia finanziaria possono essere utilizzate solo per il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare.

L. L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

Il risarcimento pagabile in conformità alla presente Convenzione, i premi assicurativi e di riassicurazione, nonché le somme provenienti dall'assicurazione, dalla riassicurazione o da altra garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 10, nonché gli interessi e i costi di cui all'articolo 7(h) sono liberamente trasferibili fra le zone monetarie delle Parti Contraenti.

M. L'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:

a) Salvo nei casi in cui il presente articolo disponga diversamente, i tribunali della Parte Contraente sul cui territorio è avvenuto l'incidente nucleare sono i soli competenti a statuire sulle azioni legali intentate in forza degli articoli 3, 4 e 6(a).

b) Quando un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona economica esclusiva di una Parte Contraente o, se la suddetta zona non è stata costituita, in uno spazio che non si estenderebbe al di là dei confini di una zona economica esclusiva se tale zona fosse stata costituita, i tribunali di questa Parte sono i soli competenti, ai fini della presente Convenzione, per statuire sulle azioni legali relative al danno nucleare risultante da tale incidente, sempreché la Parte Contraente coinvolta abbia notificato tale spazio al Segretario Generale dell'Organizzazione, prima dell'incidente nucleare. Nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo può essere interpretato nel senso di autorizzare l'esercizio della competenza giurisdizionale o la delimitazione di una zona marittima in modo contrario al diritto marittimo internazionale.

c) Quando l'incidente nucleare si verifica al di fuori del territorio delle Parti Contraenti o in uno spazio che non è stato oggetto di notifica in conformità al paragrafo (b) del presente articolo, o quando il luogo dell'incidente non può essere determinato con certezza, la competenza esclusiva spetta ai tribunali della Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare di cui l'esercente è responsabile.

d) Quando un incidente nucleare si verifica in uno spazio riguardo al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17(d), la competenza spetta ai tribunali indicati, su richiesta di una Parte Contraente interessata, dal Tribunale di cui all'articolo 17 come i tribunali della Parte Contraente più direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo.

e) Né l'esercizio della competenza giurisdizionale in forza del presente articolo, né la notifica di uno spazio effettuata in conformità al paragrafo (b) del presente articolo creano diritti od obblighi o costituiscono un precedente per quanto concerne la delimitazione delle zone marittime fra Stati aventi coste opposte o adiacenti.

f) Se i tribunali di più Parti Contraenti sono competenti ai sensi dei paragrafi (a), (b) o (c) del presente articolo, la competenza è attribuita,

- i) se l'incidente nucleare si è verificato in parte fuori dal territorio di qualsiasi Parte Contraente, ed in parte sul territorio di una sola Parte Contraente, ai tribunali di quest'ultima Parte;
- ii) in qualsiasi altro caso, ai tribunali indicati a richiesta di una Parte Contraente interessata dal Tribunale di cui all'articolo 17, come i tribunali della Parte Contraente più direttamente colpita dall'incidente e danneggiata dalle conseguenze di quest'ultimo.

g) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti adotta, per le azioni legali volte al risarcimento di danni nucleari, le disposizioni necessarie affinché:

- i) ogni Stato possa intentare un'azione legale per conto delle persone che hanno subito danni nucleari, che sono cittadini di questo Stato o che sono domiciliate o residenti sul suo territorio, e che vi hanno acconsentito;
- ii) ogni persona possa intentare un'azione legale per far valere, in forza della presente Convenzione, i diritti da essa acquisiti per surroga o cessione.

h) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti in forza della presente Convenzione, prende i provvedimenti necessari affinché un unico suo tribunale abbia competenza a statuire su un determinato incidente nucleare; i criteri di selezione di detto tribunale sono stabiliti dalla legislazione nazionale di detta Parte contraente.

i) Se le sentenze pronunciate in contraddittorio o in contumacia dal tribunale competente, in forza delle disposizioni del presente articolo sono divenute esecutive secondo le leggi applicate da questo tribunale, esse divengono esecutive sul territorio di qualsiasi altra Parte Contraente non appena saranno state espletate le formalità stabilite dalla Parte Contraente interessata. Non è ammesso un riesame del merito del caso. Tale disposizione non si applica alle sentenze che sono solo provvisoriamente esecutive.

j) Se un'azione legale ai fini del risarcimento è intentata contro una Parte Contraente in forza della presente Convenzione, tale Parte Contraente non può invocare la sua immunità dalla giurisdizione dinanzi al tribunale competente ai sensi del presente articolo, salvo per quanto concerne le misure di esecuzione.

N. Il paragrafo (b) dell'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

b) Per "diritto nazionale" e "legislazione nazionale" s'intende il diritto o la legislazione nazionale del tribunale avente competenza, ai sensi della presente Convenzione, a statuire sulle azioni legali risultanti da un incidente nucleare, ad esclusione delle norme relative ai conflitti di leggi, concernenti dette azioni. Il diritto o la legislazione anzidetti sono applicabili in ordine a tutte le questioni di merito e di procedura non specificamente disciplinate dalla presente Convenzione.

O. Il paragrafo (b) dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

b) Per la parte di danni nucleari il cui risarcimento risultasse superiore all'ammontare di 700 milioni di euro previsto all'articolo 7(a), l'applicazione delle relative misure, a prescindere dalla loro forma, può avvenire in base a condizioni fissate in deroga alle norme della presente Convenzione.

P. All'articolo 16 è aggiunto un nuovo articolo 16bis avente il seguente testo.

Articolo 16bis

La presente Convenzione non pregiudica il diritti e gli obblighi di alcuna Parte Contraente secondo le norme generali del diritto pubblico internazionale.

Q. L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

a) Nel caso di una controversia fra due o più Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o con altre modalità di conciliazione amichevole.

b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le Parti Contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungere una conciliazione amichevole.

c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti Contraenti si sono riunite in conformità al paragrafo *(b)*, tale controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale Europeo per l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957, per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

d) Le controversie relative alla delimitazione delle zone marittime non rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

R. L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione alla presente Convenzione, oppure prima della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 23 per quanto riguarda il territorio o i territori indicati nella notifica; tali riserve sono ammissibili solo se i loro termini sono stati espressamente accettati dai Firmatari.

b) L'accettazione di un Firmatario non è richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Segretario Generale dell'Organizzazione in conformità all'articolo 24.

c) Ogni riserva accettata in conformità al presente articolo può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.

S. L'articolo 19 è sostituito dal seguente testo:

a) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

b) La presente Convenzione entrerà in vigore non appena almeno cinque dei Firmatari avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Firmatario il quale la ratifica, l'accetta o l'approva successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore non appena quest'ultimo avrà depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

T. L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra tutte le Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore quando saranno state ratificate, accettate o approvate da due terzi delle Parti Contraenti. Per ciascuna Parte Contraente che le ratificherà, le accetterà o le approverà successivamente, tali modifiche entreranno in vigore alla data di tale ratifica, accettazione o approvazione.

U. Un nuovo paragrafo *(c)* è aggiunto all'articolo 21, redatto come segue:

c) Nonostante l'articolo 7*(a)*, quando il Governo di un Paese non Firmatario della presente Convenzione vi aderisce dopo il 1° gennaio 1999, esso può prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente per danni nucleari causati da ciascun incidente nucleare sia limitata, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione del Protocollo del 12 febbraio 2004 emendativo della presente Convenzione, ad un ammontare transitorio non inferiore a 350 milioni di euro per quanto concerne un incidente nucleare avvenuto in quel periodo.

V. Il paragrafo *(c)* dell'articolo 22 è rinumerato come *(d)* ed un nuovo paragrafo *(c)* è aggiunto a detto articolo, formulato come segue:

c) Le Parti Contraenti si consulteranno, allo scadere di ciascun periodo di cinque anni successivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, riguardo a tutti i problemi d'interesse comune sollevati dall'applicazione della presente Convenzione, ed in particolare sull'opportunità di incrementare i limiti di responsabilità e di garanzia finanziaria.

W. Il paragrafo (b) dell'articolo 23 è sostituito dal seguente testo:

b) Ogni Firmatario o Parte Contraente può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa, o successivamente in qualsiasi momento, segnalare con notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione che la presente Convenzione si applica a quelli fra i suoi territori, compresi i territori di cui la Parte Contraente cura le relazioni internazionali, ai quali la Convenzione stessa non è applicabile in forza del paragrafo (a) del presente articolo e che sono indicati nella notifica. Questa può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio ivi indicato, con un preavviso di un anno indirizzato al Segretario Generale dell'Organizzazione.

X. L'articolo 24 è sostituito dal seguente testo:

Il Segretario Generale dell'Organizzazione comunicherà a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione e di recesso, nonché le notifiche effettuate in forza degli articoli 13(b) e 23, nonché le decisioni adottate dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 1(a)(ii), 1(a)(iii), e 1(b). Esso notificherà loro anche la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo delle modifiche adottate e la data di entrata in vigore di tali notifiche, nonché le riserve presentate secondo l'articolo 18.

Y. Il termine "danno" è sostituito dai termini " danno nucleare" nei seguenti articoli:

Articolo 4(a) e (b)
Articolo 5(a) e (c)
Articolo 6(a), (b), (d), (f) e (h)

Z. Nella prima frase dell'articolo 4 del testo francese, la parola "stoccaggio" è sostituita dalla parola "immagazzinaggio" e in questo stesso articolo, la parola "trasportate" è sostituita dalle parole "in corso di trasporto". Nel paragrafo (h) dell'articolo 6 del testo inglese, la parola "workmen's" deve essere sostituito dalla parola "workers".

AA. L'Allegato II della Convenzione è soppresso.

II.

- a)* Le disposizioni del presente Protocollo costituiscono per le Parti Contraenti dello stesso parte integrante della Convenzione sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come modificata dal Protocollo Addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (nel seguito denominata la "Convenzione"), che sarà quindi nota come la "Convenzione sulla responsabilità civile nucleare del 29 luglio 1960, come modificata dal Protocollo Addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004".
- b)* Il Protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
- c)* I Firmatari del presente Protocollo che hanno già ratificato o aderito alla Convenzione esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo il più presto possibile. Gli altri firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro ratifica della Convenzione.
- d)* Il presente Protocollo è aperto all'adesione in accordo con le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione. L'adesione alla Convenzione sarà accettata solo se accompagnata da adesione al presente Protocollo.
- e)* Il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 20 della Convenzione.
- f)* Il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico notificherà a tutti i Firmatari e ai Governi che aderiscono la ricezione di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Protokoll mit ihren Unterschriften versehen.

GESCHEHEN ZU Paris am 12. Februar 2004 in deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist, in einer Urschrift, die beim Generalsekretär der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hinterlegt wird ; dieser übermittelt allen Unterzeichnern und allen beitretenden Regierungen beglaubigte Abschriften.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly empowered, have signed this Protocol.

DONE at Paris, this 12th day of February 2004 in the English, Dutch, French, German, Italian and Spanish languages, the six texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited with the Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development by whom certified copies will be communicated to all Signatories and acceding Governments.

EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente habilitados, estampan sus firmas al pie del presente Protocolo.

HECHO en París, el 12 de febrero 2004, en español, en alemán, en francés, en inglés, en italiano y en neerlandés, los seis textos dando igualmente fé, en un ejemplar único que será depositado en poder del Secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el cual entregará una copia certificada conforme del mismo a todos los signatarios y a los Gobiernos que se adhieran.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris, le 12 février 2004 en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires et aux Gouvernements adhérents.


IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il 12 febbraio 2004, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici che ne rilascerà copia conforme autenticata a tutti i Firmatari ed ai Governi aderenti.


TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe behoorlijk gemachtigde gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Parijs, op 12 februari 2004, in de Nederlandse, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse en de Spaanse taal, zijnde de zes teksten gelijkelijk authentiek, in één enkel exemplaar dat zal worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die gewaarmerkte afschriften daarvan zal doen toekomen aan alle ondertekenende en toetredende Regeringen.


Für die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :
For the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY :
Por la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA :
Pour la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Per la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :
Voor de BONDSREPUBLIC DUTSLAND :




Für BELGIEN :
For BELGIUM :
Por BÉLGICA :
Pour la BELGIQUE :
Per il BELGIO :
Voor BELGIE :




Für DÄNEMARK :
For DENMARK :
Por DINAMARCA :
Pour le DANEMARK :
Per la DANIMARCA :
Voor DENEMARKEN :




Für SPANIEN :
For SPAIN :
Por ESPAÑA :
Pour l'ESPAGNE :
Per la SPAGNIA :
Voor SPANJE :



Für FINNLAND :
For FINLAND :
Por FINLANDIA :
Pour la FINLANDE :
Per la FINLANDIA :
Voor FINLAND :



Für FRANKREICH :
For FRANCE :
Por FRANCIA :
Pour la FRANCE :
Per la FRANCIA :
Voor FRANKRIJK :




Für GRIECHELAND :
For GREECE :
Por GRECIA :
Pour la GRÈCE :
Per la GRECIA :
Voor GRIEKENLAND :



Für ITALIEN :
For ITALY :
Por ITALIA :
Pour l'ITALIE :
Per l'ITALIA :
Voor ITALIE :



Für NORWEGEN :
For NORWAY :
Por NORUEGA :
Pour la NORVÈGE :
Per la NORVEGIA :
Voor NOORWEGEN :




Für die NIEDERLANDE :
For the NETHERLANDS :
Por los PAISES BAJOS :
Pour les PAYS-BAS :
Per i PAESI BASSI :
Voor NEDERLAND :



Für PORTUGAL :
For PORTUGAL :
Por PORTUGAL :
Pour le PORTUGAL :
Per il PORTOGALLO :
Voor PORTUGAL :



Für das VEREINIGTE KÖNIGREICH
GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND :
For the UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
AND NORTHERN IRELAND :
Por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE :
Pour le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD :
Per il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
ET D'IRLANDE DEL NORD :
Voor het VERENIGD KONINKRIJK VAN
GROOT-BRITANNIE EN NOORD-IERLAND :



Für SLOWENIEN :
For SLOVENIA :
Por SLOVENIA :
Pour la SLOVÉNIE :
Per la SLOVENIA :
Voor SLOWENIEN :

Jugoslavica Cbovovli

Für SCHWEDEN :
For SWEDEN :
Por SUECIA :
Pour la SUÈDE :
Per la SVEZIA :
Voor ZWEDEN :

Em. Ditt. Anden

Für die SCHWEIZ :
For SWITZERLAND :
Por SUIZA :
Pour la SUISSE :
Per la SVIZZERA :
Voor SWITSERLAND :

U. Byrim

Für die TÜRKEI :
For TURKEY :
Por TURQUÍA :
Pour la TURQUIE :
Per la TURCHIA :
Voor TURKJE :

*U.
Seccavozz*

La présente copie est certifiée conforme à l'exemplaire unique des textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et néerlandaise du Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982,

signé à Paris le 12 février 2004

COPIA CONFORME

Fujano Minan



et déposé dans les Archives de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques.

Le Secrétaire Général
de l'Organisation de Coopération
et de Développement Économiques

Donald Johnston

PAGINA BIANCA



NEA/NLC/DOC(2016)1
For Official Use

For Official Use**NEA/NLC/DOC(2016)1**

Organisation de Coopération et de Développement Économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development

29-Jan-2016**English - Or. English**

**NUCLEAR ENERGY AGENCY
NUCLEAR LAW COMMITTEE**

**CORRECTION OF AN ERROR IN THE ITALIAN TEXT OF THE PROTOCOL OF
12 FEBRUARY 2004 TO AMEND THE CONVENTION ON THIRD PARTY LIABILITY IN THE
FIELD OF NUCLEAR ENERGY OF 29 JULY 1960, AS AMENDED BY THE ADDITIONAL
PROTOCOL OF 28 JANUARY 1964 AND BY THE PROTOCOL OF 16 NOVEMBER 1982**

Information note by the Secretariat

JT03389485

Complete document available on OLIS in its original format

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

English - Or. English

NEA/NLC/DOC(2016)1

**CORRECTION OF AN ERROR IN THE ITALIAN TEXT OF THE PROTOCOL OF
12 FEBRUARY 2004 TO AMEND THE CONVENTION ON THIRD PARTY LIABILITY IN THE
FIELD OF NUCLEAR ENERGY OF 29 JULY 1960, AS AMENDED BY THE ADDITIONAL
PROTOCOL OF 28 JANUARY 1964 AND BY THE PROTOCOL OF 16 NOVEMBER 1982**

Information note by the Secretariat

1. The Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960, as amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982 (hereinafter referred to as the “Paris Convention”) was adopted under the auspices of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).¹ Under Article 19 of the Paris Convention, the Secretary-General of the OECD is designated as the depositary of the Convention. The Secretary-General has, in turn, delegated its depositary functions to the Head of the Office of Legal Counsel of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA). For the purposes of this note, all references to the “depositary” are to be interpreted as references to the Head of the Office of Legal Counsel of the NEA.
2. There are currently 15 Contracting Parties to the Paris Convention: Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey and the United Kingdom. Austria and Luxembourg have signed the Paris Convention but have not ratified it to date.
3. The Paris Convention has been amended three times by Protocols adopted in 1964, 1982 and 2004. The 1964 and 1982 Protocols have entered into force. The 2004 Protocol, signed by the 15 Contracting Parties to the Paris Convention, together with Switzerland,² has not yet entered into force. In accordance with Article 20 of the Paris Convention, the 2004 Protocol shall only come into force once it has been ratified or confirmed by two thirds of the Contracting Parties. Currently, Norway is the only Contracting Party which has ratified the 2004 Protocol.
4. The Paris Convention and the 2004 Protocol were established and authenticated in six different languages: Dutch, English, French, German, Italian and Spanish.³ In the course of preparing legislation to implement the 2004 Protocol, Italy discovered a lack of concordance between Article 10(c) of the Italian text of that Protocol and the other authentic texts. The Italian Delegation alerted the depositary to the existence of the error.
5. The depositary notes that the current Italian text of Article 10(c) reads as follows:

*“La Parte Contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell’esercente fornendoi fondi necessari qualora l’assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagaretale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non può essere **superiore** all’ammontare di cui all’articolo 7(a) o all’articolo 21(c).”* (emphasis added by the depositary)

¹ Full text and the latest status of the Paris Convention are accessible at: www.oecd-nea.org/law/paris-convention.html (last accessed 07.08.2015)

² Switzerland has deposited its instrument of ratification of the Paris Convention as amended by the three Protocols with the depositary, but that ratification will not come into force for Switzerland until the 2004 Protocol itself comes into force for all Contracting Parties to the Paris Convention.

³ All of the authentic texts of the Protocol can be accessed at: www.oecd-nea.org/law/paris_convention.pdf (last accessed on 07.08.2015)

NEA/NLC/DOC(2016)1

6. As can be readily seen, the Italian text uses the word “superiore” contrary to the Dutch,⁴ English,⁵ French,⁶ German⁷ and Spanish⁸ versions which use the word “minste”, “less”, “inférieur”, “unter”, and “inferior” respectively. This error alters the meaning of what was intended by Article 10(c) and raises a point of substance, without however affecting the validity of the 2004 Protocol.

7. The procedure for correcting such an error has been codified in Article 79 of the Vienna Convention on the Law of Treaties⁹ (hereinafter the “VCLT”) which reflects customary law. The application of Article 79(3) triggers the application of Article 79(2) of the VCLT.

8. Article 79(2) provides that the depositary of a treaty who has custody of the original of the treaty is obliged to notify the signatory States and the contracting States to the treaty of the existence of the error; in addition, the depositary is required to propose a correction to the error; and finally the depositary is required to propose a time limit within which the signatory States and contracting States may raise an objection to the proposed correction.

9. The depositary, after examining the scope and nature of the error, considers that the following draft text should be proposed to all signatory States and to all contracting States in order to correct Article 10(c) of the Italian text so that it will correspond to all of the other authentic versions.

“La Parte Contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell’esercente fornendo i fondi necessari qualora l’assicurazione o altra garanzia

⁴ “De Verdragsluitende Partij binnen wier grondgebied de kerninstallatie van de aansprakelijke exploitant is gelegen, waarborgt de betaling van vorderingen tot schadevergoeding voor kernschade die tegen de exploitant zijn ingesteld door de nodige middelen te verstrekken voor zover de verzekering of andere financiële zekerheid niet beschikbaar of ontoereikend is om deze vorderingen te dekken, tot een bedrag van ten **minste** het in artikel 7(a) of artikel 21(c) bedoelde bedrag.” (emphasis added by the depositary)

⁵ “The Contracting Party within whose territory the nuclear installation of the liable operator is situated shall ensure the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against the operator by providing the necessary funds to the extent that the insurance or other financial security is not available or sufficient to satisfy such claims, up to an amount not **less** than the amount referred to in Article 7(a) or Article 21(c).” (emphasis added by the depositary)

⁶ “La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire dont l’exploitant est responsable assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l’exploitant en fournissant les sommes nécessaires, dans la mesure où l’assurance ou autre garantie financière n’est pas disponible ou n’est pas suffisante pour payer ces indemnités, à concurrence d’un montant qui ne peut être **inférieur** au montant visé à l’article 7(a) ou à l’article 21(c).” (emphasis added by the depositary)

⁷ “Die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Kernanlage des haftenden Inhabers gelegen ist, stellt die Leistung des Schadensersatzes, zu dem der Inhaber einer Kernanlage wegen eines nuklearen Schadens verpflichtet wurde, durch Bereitstellung der notwendigen Mittel in dem Maß sicher, wie die Versicherung oder sonstige finanzielle Sicherheit hierzu nicht zur Verfügung steht oder nicht ausreicht, und zwar bis zu einem Betrag, der nicht **unter** dem in Artikel 7(a) oder Artikel 21(c) genannten Betrag liegen darf.” (emphasis added by the depositary)

⁸ “La Parte Contratante en cuyo territorio está situada la instalación nuclear del explotador responsable asegurará el pago de las indemnizaciones de los daños nucleares que hayan sido imputados al explotador, aportando los fondos necesarios, en la medida en que el seguro u otra garantía financiera no esté disponible o sea insuficiente para pagar las indemnizaciones, hasta una cantidad que no podrá ser **inferior** a la cuantía establecida en el artículo 7(a) o en el artículo 21(c).” (emphasis added by the depositary)

⁹ Full text of the VCLT is accessible at: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf> (last accessed 07.08.2015)

NEA/NLC/DOC(2016)1

finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non può essere inferiore all'ammontare di cui all'articolo 7(a) o all'articolo 21(c)." (emphasis added by the depositary)

10. The depositary also considers that a notice period of thirty (30) calendar days would provide adequate time for the signatory States and the contracting States to the Paris Convention to raise any objection to the above mentioned proposal.

11. Pursuant to Article 79 of the VCLT, if no objection to the proposed correction is raised by the expiry of the proposed time-limit, the proposed correction would be considered as having been adopted, and the depositary would (i) make and initial the correction in the original text, (ii) execute a procès-verbal of the rectification of the text, (iii) communicate a copy of it to the signatory States and contracting States to the Paris Convention, and (iv) post it on the NEA website in order to inform the States entitled to become parties to the treaty.

12. Pursuant to Article 79(4) of the VCLT the corrected text would replace the defective text *ab initio*, unless the signatory States and contracting States otherwise decide. Given the fact that the 2004 Protocol has not yet entered into force, the retroactive nature of the correction *ab initio* would be considered to be effective as from the date of signature, so that there would be no inconsistency between the 2004 Protocol and the implementing legislation of Italy.

13. The depositary hereby invites the signatory States and contracting States to the Paris Convention which would have an objection to the proposed correction in paragraph 9 herein above to send a written notification of their objection to the depositary within thirty (30) calendar days of the notification by email of this information note. A copy of the notification of objection could be sent by email but the objection would only be taken into account upon receipt by the depositary of the original notification document within the thirty (30) day time-limit provided.

14. If no objection to the correction proposed in paragraph 9 herein above is notified by a signatory State or contracting State to the Paris Convention before the end of the thirty (30) day time-limit provided in paragraph 13, the proposed correction shall be considered as having been adopted effective as of 12 February 2004.



**PROCÈS-VERBAL OF RECTIFICATION OF THE ITALIAN TEXT OF
THE PROTOCOL TO AMEND THE CONVENTION ON THIRD PARTY LIABILITY IN
THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY OF 29 JULY 1960, AS AMENDED BY
THE ADDITIONAL PROTOCOL OF 28 JANUARY 1964 AND BY THE PROTOCOL
OF 16 NOVEMBER 1982, DONE IN PARIS ON 12 FEBRUARY 2004**

I CERTIFY THAT

1) The *Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960, as amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982* (hereinafter referred to as the “Paris Convention”) was established and authenticated in six different languages: Dutch, English, French, German, Italian and Spanish, and is deposited with the Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);

2) The *Protocol to Amend the Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960, as Amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982* (hereinafter referred to as the “Protocol”) was established and authenticated in all languages of the Paris Convention;

3) The Head of the Office of Legal Counsel of the OECD Nuclear Energy Agency, who was delegated the authority to carry out depositary functions in respect of the Paris Convention on behalf of the OECD Secretary-General, received from the Government of Italy a communication drawing attention to a lack of concordance between Article 10(c) of the Italian text of the Protocol and the other authentic texts;

4) An examination of the Italian authentic text of the aforesaid Protocol revealed that the use of the word “*superiore*” in Article 10 (c) is not in concordance with the text of Article 10 (c) in the other five authentic texts where a word equivalent to “*inferiore*” is used. This error alters the meaning of what was intended by Article 10(c) and raises a point of substance, without however affecting the validity of the Protocol;

5) In accordance with Article 79 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, which reflects customary law, the Head of the Office of Legal Counsel, after examining the scope and nature of the error, proposed on 29 January 2016 to all signatory and contracting States to correct such an error by replacing the word “*superiore*” by the word “*inferiore*” as follows:

“c) La Parte Contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell’esercente fornendo i fondi necessari qualora l’assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un ammontare che non può essere inferiore all’ammontare di cui all’articolo 7(a) o all’articolo 21(c).”

and also provided them with a period of thirty (30) calendar days to raise any objection to the proposal;

6) As no objection was raised by 28 February 2016, the end of the proposed time-limit, the correction is deemed to be agreed by all signatory and contracting States and the Head of the Office of Legal Counsel hereby confirms that the defective authentic text of Article 10 (c) in the Italian language is therefore replaced *ab initio* by the text provided in paragraph 5 of this procès-verbal. The correction is effective as from 12 February 2004.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, XIMENA VÁSQUEZ-MAIGNAN, Head of the Office of Legal Counsel of the OECD Nuclear Energy Agency, have herein signed this Procès-Verbal of Rectification of the Italian Text of the Protocol of 12 February 2004, on behalf of the Secretary-General of the OECD, in Paris (France), this thirtieth day of April 2016.

Signature

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, likely 'Ximena Vásquez-Maignan'.

*Head, Office of Legal Counsel
OECD Nuclear Energy Agency*

PROTOCOLLO

EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964 E DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982

I GOVERNI del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera;

CONSIDERANDO che alcune disposizioni della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, sono state modificate dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004, di cui detti Governi sono Firmatari;

CONSIDERANDO che è auspicabile modificare anche la Convenzione del 31 gennaio 1963 Complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

I.

La Convenzione del 31 gennaio 1963 Complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, è modificata come segue:

A. Il secondo paragrafo del preambolo è sostituito dal seguente testo:

IN QUALITA' DI PARTI della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, divenuta l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e quale modificata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964, dal Protocollo concluso a Parigi il 16 novembre 1982 e dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004, (nel seguito denominata "Convenzione di Parigi").

B. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 2

a) Il regime della presente Convenzione si applica ai danni nucleari la cui responsabilità incombe, in forza della Convenzione di Parigi, all'esercente di un impianto nucleare per usi pacifici, situato sul territorio di una Parte Contraente della presente Convenzione (nel seguito denominata "Parte Contraente") e che sono subiti:

i) sul territorio di una Parte Contraente; o

ii) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte Contraente o al di sopra di tali zone,

1. a bordo di una nave, o da una nave che inalbera la bandiera di una Parte Contraente o a bordo di un aeromobile, o da un aeromobile immatricolato sul territorio di una Parte Contraente, oppure in o da un'isola artificiale, impianto o costruzione sotto la giurisdizione di una Parte Contraente, oppure

2. da un cittadino di una Parte Contraente,

escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non Contraente o sovrastante lo stesso; oppure

iii) nella zona economica esclusiva di una Parte Contraente o sovrastante alla zona stessa o sulla piattaforma continentale di una Parte Contraente, in connessione con lo sfruttamento o l'esplorazione delle risorse naturali di quella zona economica esclusiva o piattaforma continentale,

a condizione che i tribunali della Parte Contraente siano competenti in base alla Convenzione di Parigi.

b) Ogni Firmatario o Governo aderente può, al momento della firma della presente Convenzione o dell'adesione a quest'ultima, o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che, ai fini dell'applicazione del paragrafo (a)(ii) 2 di cui sopra, le persone fisiche o alcune categorie fra queste persone, che in base alla legislazione nazionale sono considerate come residenti abituali sul suo territorio, sono assimilate ai propri cittadini.

c) Ai sensi del presente articolo, "cittadino di una Parte Contraente" include una Parte Contraente o qualsiasi sua suddivisione politica, o qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, nonché qualsiasi ente pubblico o privato avente o meno una personalità giuridica, che siano stabiliti sul territorio di una Parte Contraente.

C. L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 3

a) Alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, le Parti Contraenti s'impegnano affinché il risarcimento dei danni nucleari di cui all'articolo 2 sia effettuato a concorrenza dell'ammontare di 1 500 milioni di euro per incidente nucleare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12bis.

b) Tale risarcimento è effettuato come segue:

i) fino a concorrenza di un ammontare almeno pari a 700 milioni di euro stabilito a tal fine dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è ubicato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, per mezzo di fondi provenienti da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria o da fondi pubblici stanziati in conformità all'articolo 10(c) della Convenzione di Parigi, tali fondi essendo ripartiti fino a concorrenza di 700 milioni di euro in conformità alla Convenzione di Parigi;

ii) a partire dall'ammontare di cui al capoverso (b)(i) precedente e sino a 1 200 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera della Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile;

iii) a partire da 1 200 milioni di euro e sino a 1 500 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle Parti Contraenti secondo la chiave di ripartizione prevista all'articolo 12, tale ammontare essendo suscettibile di aumento in conformità al meccanismo previsto all'articolo 12bis.

- c) A tal fine, ciascuna Parte Contraente deve:
- i) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente non è inferiore all'ammontare indicato al paragrafo (a) precedente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall'insieme dei fondi di cui al paragrafo (b) precedente; ovvero
 - ii) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell'esercente è stabilita ad un livello almeno uguale a quello fissato in conformità al precedente paragrafo (b)(i) o all'articolo 7(b) della Convenzione di Parigi, e disporre che al di là di questo ammontare, e fino all'ammontare indicato al precedente paragrafo (a), i fondi pubblici di cui ai paragrafi (b)(i), (ii), e (iii) precedenti siano resi disponibili a titolo diverso da copertura della responsabilità dell'esercente; tuttavia non devono essere pregiudicate le norme sostanziali e procedurali stabilite dalla presente Convenzione.
- d) I crediti che derivano dall'obbligo per l'esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese per mezzo dei fondi stanziati in conformità ai paragrafi (b)(ii) e (iii) e (g) del presente articolo, sono esigibili nei confronti di quest'ultimo solo nella misura in cui tali fondi sono effettivamente resi disponibili.
- e) Se uno Stato si avvale della facoltà prevista dall'articolo 21(c) della Convenzione di Parigi, esso può divenire Parte Contraente della presente Convenzione solo se garantisce la disponibilità di fondi per coprire la differenza tra l'ammontare di cui l'esercente è responsabile e 700 milioni di euro.
- f) Le Parti Contraenti s'impegnano a non avvalersi, nell'attuazione della presente Convenzione, della facoltà prevista all'articolo 15(b) della Convenzione di Parigi di applicare condizioni particolari, diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, per il risarcimento di danni nucleari con i fondi di cui al paragrafo (a) del presente articolo.
- g) Gli interessi e le spese di cui all'articolo 7(h) della Convenzione di Parigi possono essere pagati in aggiunta agli importi indicati al paragrafo (b) di cui sopra. Qualora essi siano concessi a titolo di un risarcimento pagabile avvalendosi dei fondi menzionati:
- i) al paragrafo (b)(i) di cui sopra, essi sono a carico dell'esercente responsabile;
 - ii) al paragrafo (b)(ii) di cui sopra, essi sono a carico della Parte Contraente sul cui territorio l'impianto nucleare di tale esercente è ubicato, nei limiti dei fondi resi disponibili da tale Parte Contraente;
 - iii) al paragrafo (b)(iii) di cui sopra, essi sono a carico dell'insieme delle Parti Contraenti.
- h) Gli importi menzionati nella presente Convenzione sono convertiti nella moneta nazionale della Parte Contraente i cui tribunali sono competenti, secondo il valore di tale moneta alla data dell'incidente, a meno che un'altra data sia stabilita di comune accordo, per un determinato incidente, dalle Parti Contraenti.

D. L'articolo 4 è soppresso.

E. L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 5

Qualora l'esercente responsabile abbia un diritto di ricorso in conformità all'articolo 6(f) della Convenzione di Parigi, le Parti Contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso diritto nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell'articolo 3(b) e (g).

F. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 6

Per il calcolo dei fondi pubblici da rendere disponibili in virtù della presente Convenzione, si considerano solo i diritti a risarcimento esercitati in ragione di un decesso o di danni causati alle persone entro

un termine di trent'anni a decorrere dall'incidente nucleare, e in ragione di ogni altro danno nucleare, entro un termine di dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare. Peraltro, tali termini sono prorogati nei casi ed alle condizioni stabilite all'articolo 8(e) della Convenzione di Parigi. Saranno prese in considerazione anche le richieste presentate dopo la scadenza di questi termini, alle condizioni previste all'articolo 8(f) della Convenzione di Parigi.

G. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 7

Quando una Parte Contraente si avvale della facoltà prevista all'articolo 8(d) della Convenzione di Parigi, il termine ivi fissato rappresenta un termine di prescrizione di almeno tre anni a decorrere o dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'esercente responsabile, o dal momento in cui detta persona sarebbe ragionevolmente dovuta venirne a conoscenza.

H. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo :

Articolo 8

Ogni persona avente diritto a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione ha diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito, in conformità alle disposizioni previste dal diritto nazionale, a condizione che ove l'entità del danno superi o sia suscettibile di superare 1 500 milioni di euro, una Parte Contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l'ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente Convenzione. Tali criteri saranno applicati a prescindere dall'origine dei fondi e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, senza alcuna discriminazione dovuta a nazionalità, domicilio o residenza della persona che ha subito il danno.

I. L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo :

Articolo 9

a) Il regime di erogazione dei fondi pubblici resi disponibili in virtù della presente Convenzione è quello della Parte Contraente i cui tribunali hanno competenza.

b) Ciascuna Parte Contraente prende i provvedimenti necessari affinché le persone che abbiano subito un danno nucleare possano far valere i loro diritti al risarcimento, senza dover avviare procedure separate a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.

c) Una Parte Contraente è tenuta a stanziare i fondi di cui all'articolo 3(b)(iii), a decorrere dal momento in cui l'ammontare del risarcimento ai sensi della presente Convenzione raggiunge il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii), a prescindere dal fatto che i fondi a carico dell'esercente rimangano disponibili o che la responsabilità dell'esercente non sia limitata nel suo ammontare .

J. L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 10

a) La Parte Contraente i cui tribunali sono competenti, deve informare le altre Parti Contraenti circa la sopravvenienza e le circostanze di un incidente nucleare nel momento in cui risulta che i danni nucleari causati da tale incidente superano o sono suscettibili di superare il totale dei limiti finanziari di cui all'articolo 3(b)(i) e (ii). Le Parti Contraenti adottano immediatamente tutte le disposizioni necessarie per regolare le modalità delle loro relazioni a tale riguardo .

b) Solo la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti può chiedere alle altre Parti Contraenti di rendere disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) e (g), ed ha esclusiva competenza all'erogazione di tali fondi.

c) Questa Parte Contraente esercita, se del caso, il diritto di ricorso di cui all'articolo 5 per conto delle altre Parti Contraenti che hanno reso disponibili fondi pubblici a titolo dell'articolo 3(b)(iii) e (g).

d) Le transazioni intervenute in conformità alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per quanto riguarda il risarcimento di danni nucleari effettuato con i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii), saranno riconosciute dalle altre Parti Contraenti, e le sentenze pronunciate dai tribunali competenti riguardo a detto risarcimento diverranno esecutive sul territorio delle altre Parti Contraenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 13(i) della Convenzione di Parigi.

K. L'articolo 11 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 11

a) Se i tribunali competenti dipendono da una Parte Contraente diversa da quella sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile, i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g) sono resi disponibili dalla prima di queste Parti. La Parte Contraente sul cui territorio si trova l'impianto nucleare dell'esercente responsabile rimborsa all'altra Parte le somme versate. Queste due Parti Contraenti determinano di comune accordo le modalità del rimborso.

b) Laddove più Parti Contraenti siano tenute a rendere disponibili fondi pubblici in conformità all'articolo 3(b)(ii) e (g), si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo (a). Nell'effettuare il rimborso, si tiene conto della misura in cui ciascun esercente ha contribuito all'incidente nucleare.

c) Nell'adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa posteriormente all'incidente nucleare e relativa alla natura, alla forma ed alla portata del risarcimento, nonché alle modalità di stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (g), e, se del caso, ai criteri di ripartizione di tali fondi, la Parte Contraente i cui tribunali sono competenti consulta la Parte Contraente sul cui territorio è situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile. Essa inoltre adotta tutti i provvedimenti necessari per consentire a quest'ultima di intervenire nei procedimenti e di partecipare alle transazioni concernenti il risarcimento.

L. L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 12

a) La chiave di ripartizione in base alla quale le Parti Contraenti rendono disponibili i fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(iii) è calcolata:

i) fino a concorrenza del 35%, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti di ciascuna Parte Contraente e, d'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti Contraenti, come risultano dalle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precede quello in cui l'incidente nucleare è avvenuto;

ii) fino a concorrenza del 65%, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte Contraente e, d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti Contraenti. Questo calcolo sarà effettuato sulla base della potenza termica dei reattori che, alla data dell'incidente, figurano nelle liste previste dall'articolo 13. Tuttavia, ai fini del calcolo, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunto la criticità; mentre non sarà più tenuto conto di un reattore ai fini del calcolo quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.

b) Ai sensi della presente Convenzione, per "potenza termica" s'intende:

i) prima del rilascio della definitiva licenza di esercizio, la potenza termica prevista;

ii) dopo questo rilascio, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.

M. Un nuovo articolo 12bis è aggiunto dopo l'articolo 12, redatto come segue:

Articolo 12bis

a) Nel caso di adesione alla presente Convenzione, l'ammontare di cui all'articolo 3(b)(iii) è incrementato in ragione del:

i) 35% di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, il prodotto interno lordo ai prezzi correnti della Parte che aderisce e, d'altro lato, il totale dei prodotti interni lordi ai prezzi correnti di tutte le Parti Contraenti, ad eccezione di quello della Parte che aderisce;

ii) 65% di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio della Parte che aderisce, e d'altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull'insieme dei territori delle Parti Contraenti, ad eccezione di quella della Parte che aderisce.

b) L'ammontare in tal modo incrementato di cui al capoverso (a) sarà arrotondato all'importo superiore più vicino espresso in migliaia di euro.

c) Il prodotto interno lordo della Parte che aderisce sarà determinato in base alle statistiche ufficiali pubblicate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l'anno che precede quello in cui l'adesione è entrata in vigore.

d) La potenza termica della Parte che aderisce sarà determinata sulla base della lista degli impianti nucleari che quest'ultima ha trasmesso al Governo belga in conformità all'articolo 13(b). Tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi del paragrafo (a)(ii) di cui sopra, ai fini del calcolo si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunta la criticità, mentre non sarà tenuto più conto di un reattore quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.

N. I paragrafi (a), (b), (f) e (i) dell'articolo 13 sono sostituiti dai seguenti testi:

Articolo 13

a) Ciascuna Parte Contraente deve provvedere a che siano inclusi in una lista tutti gli impianti nucleari per usi pacifici situati sul suo territorio, che corrispondono alle definizioni dell'articolo I della Convenzione di Parigi.

b) A tal fine, ciascun Firmatario o Governo che aderisce alla presente Convenzione, comunica al Governo belga, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una rilevazione particolareggiata di tali impianti.

f) Se una Parte Contraente ritiene che la rilevazione o una modifica da apportare alla lista, comunicata da un'altra Parte Contraente, non è conforme alle disposizioni del presente articolo, essa potrà sollevare obiezioni al riguardo solo indirizzandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto una notifica in conformità al paragrafo (h) seguente.

i) L'insieme delle rilevazioni e delle modifiche di cui ai paragrafi (b), (c), (d) ed (e) precedenti, costituisce la lista prevista dal presente articolo, rimanendo inteso che le obiezioni presentate ai sensi dei paragrafi (f) e (g) precedenti hanno effetto retroattivo a decorrere dal giorno in cui sono state formulate, sempre che tali obiezioni siano circostanziate.

O. L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo :

Articolo 14

a) Purché la presente Convenzione non disponga diversamente, ciascuna Parte Contraente può esercitare le competenze che le sono attribuite dalla Convenzione di Parigi, e tutte le disposizioni in tal modo adottate, sono opponibili nei confronti delle altre Parti Contraenti per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii).

b) Le disposizioni adottate da una Parte Contraente in conformità all'articolo 2(b) della Convenzione di Parigi per lo stanziamento dei fondi pubblici di cui all'articolo 3(b)(ii) e (iii) sono opponibili ad un'altra Parte Contraente solo se questa vi ha dato il suo consenso.

c) La presente Convenzione non vieta ad un'altra Parte Contraente di adottare disposizioni fuori dell'ambito della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, fermo restando tuttavia che tali disposizioni non dovranno comportare obblighi supplementari per le altre Parti Contraenti, qualora siano in causa i fondi pubblici di tali Parti.

d) Se tutte le Parti Contraenti della presente Convenzione ratificano, accettano, approvano o aderiscono ad un altro accordo internazionale relativo al risarcimento complementare di danni nucleari, una Parte Contraente della presente Convenzione potrà utilizzare i fondi da stanziare in conformità all'articolo 3(b)(iii) della presente Convenzione per soddisfare all'obbligo che potrebbe incomberle, ai sensi di tale altro accordo internazionale, al fine di fornire un risarcimento complementare dei danni nucleari per mezzo di fondi pubblici.

P. L'articolo 15 è sostituito dal seguente testo :

Articolo 15

a) Ogni Parte Contraente può concludere con uno Stato che non è Parte della presente Convenzione un accordo per il risarcimento con fondi pubblici dei danni causati da un incidente nucleare. Ogni Parte contraente che si propone di concludere tale accordo deve comunicare il suo intento alle altre Parti Contraenti. Gli accordi conclusi devono essere notificati al Governo belga.

b) Se le condizioni di risarcimento risultanti da tale accordo non sono più favorevoli di quelle risultanti dalle disposizioni adottate per l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione ad opera della Parte Contraente in questione, l'ammontare dei danni indennizzabili in forza di un tale accordo e causati da un incidente nucleare coperto dalla presente Convenzione, potrà essere considerato, ai fini della clausola di cui all'articolo 8, seconda frase, per il calcolo dell'ammontare totale dei danni causati da questo incidente.

c) In nessun caso, le disposizioni dei paragrafi (a) e (b) di cui sopra possono pregiudicare gli obblighi che incombono, ai sensi dell'articolo 3(b)(ii) e (iii), alle Parti Contraenti che non abbiano dato il loro consenso all'accordo.

Q. L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 17

a) Nel caso di una controversia fra due o più Parti Contraenti, relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si consulteranno in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o per mezzo di altre transazioni.

b) Se una controversia di cui al paragrafo (a) non è risolta nei sei mesi successivi alla data in cui tale controversia è stata constatata da una delle parti interessate, le Parti Contraenti si riuniranno per assistere le parti interessate nel raggiungimento di una conciliazione amichevole.

c) Se la controversia non si risolve nei tre mesi successivi alla data in cui le Parti Contraenti si sono riunite in conformità al paragrafo (b), tale controversia, su richiesta di una o dell'altra fra le parti interessate, sarà sottoposta al Tribunale Europeo per l'Energia Nucleare istituito dalla Convenzione del 20 dicembre 1957 per l'istituzione di un controllo di sicurezza nel campo dell'energia nucleare.

d) Quando un incidente nucleare dà luogo ad una controversia fra due o più Parti Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione di Parigi e della presente Convenzione, per risolvere tale controversia si adotta la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione di Parigi.

R. L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 18

a) Riserve vertenti su una o più disposizioni della presente Convenzione possono essere formulate in qualsiasi momento prima della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione, se i termini delle riserve sono stati espressamente accettati da tutti i Firmatari, oppure al momento sia dell'adesione, sia dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 21 e 24, se i termini di dette riserve sono stati espressamente accettati dai Firmatari e dai Governi aderenti alla presente Convenzione.

b) L'accettazione di un Firmatario non è richiesta se quest'ultimo non ha esso stesso ratificato, accettato o approvato la presente Convenzione entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la notifica della riserva gli è stata comunicata dal Governo belga in conformità all'articolo 25.

c) Ogni riserva accettata in conformità alle disposizioni del precedente paragrafo (a) può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Governo belga.

S. L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 20

a) L'Allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante.

b) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo belga.

c) La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

d) Per ogni Firmatario il quale ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione dopo il deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, quest'ultima entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

T. L'articolo 21 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 21

Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra le Parti Contraenti. Esse entrano in vigore alla data in cui tutte le Parti Contraenti le avranno ratificate, accettate o approvate.

U. L'articolo 25 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 25

Il Governo belga notifica a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di recesso, e di tutte le altre notifiche che avrà ricevuto. Esso notifica altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo di ogni modifica adottata, la data di entrata in vigore di tali modifiche, le riserve formulate in conformità all'articolo 18, nonché ogni aumento del risarcimento disponibile ai sensi dell'articolo 3(a) in applicazione dell'articolo 12bis.

V. L'Allegato è sostituito dal seguente testo:

Allegato

ALLA CONVENZIONE DEL 31 GENNAIO 1963 COMPLEMENTARE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960 SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, EMENDATA DAL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 28 GENNAIO 1964, DAL PROTOCOLLO DEL 16 NOVEMBRE 1982 E DAL PROTOCOLLO DEL 12 FEBBRAIO 2004

I GOVERNI DELLE PARTI CONTRAENTI dichiarano che il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare che non sono coperti dalla Convenzione Complementare per il solo fatto che l'impianto nucleare in oggetto, in ragione della sua utilizzazione, non è incluso nella lista di cui all'articolo 13 della Convenzione Complementare (ivi compreso il caso in cui tale impianto, non incluso nella lista, sia considerato da uno o più Governi, ma non da tutti, come non coperto dalla Convenzione di Parigi):

- è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti Contraenti della Convenzione Complementare;
- non è limitato ad un importo inferiore a 1 500 milioni di euro.

Inoltre questi Governi si adopereranno affinché le regole per il risarcimento delle vittime di tali incidenti siano, ove già non lo fossero, le più simili possibili a quelle previste per gli incidenti nucleari accaduti in relazione ad impianti nucleari coperti dalla Convenzione Complementare.

II.

a) Fra le Parti del presente Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo sono parte integrante della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 (di seguito denominata "la Convenzione"), che sarà denominata "Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004".

b) Il presente Protocollo sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo saranno depositati presso il Governo belga.

c) I Firmatari del presente Protocollo che hanno già ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito esprimono la loro intenzione di ratificare, accettare o approvare al più presto il presente Protocollo. Gli altri Firmatari del presente Protocollo s'impegnano a ratificarlo, accettarlo o approvarlo contestualmente alla loro ratifica della Convenzione.

d) Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione in conformità alle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione. Nessuna adesione alla Convenzione sarà ricevuta se non è accompagnata da un'adesione al presente Protocollo.

e) Il Protocollo entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione.

f) Il Governo belga comunicherà a tutti i Firmatari nonché ai Governi aderenti, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Protokoll mit ihren Unterschriften versehen.

GESCHEHEN ZU Paris am 12. Februar 2004 in deutscher, englischer, französischer, italienischer, niederländischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist, in einer Urschrift, die bei der belgischen Regierung hinterlegt wird ; dieser übermittelt allen Unterzeichnern und allen beitretenden Regierungen beglaubigte Abschriften.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly empowered, have signed this Protocol.

DONE at Paris, this 12th day of February 2004 in the English, Dutch, French, German, Italian and Spanish languages, the six texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited with the Belgian Government by whom certified copies will be communicated to all Signatories and acceding Governments.

EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios infrascriptos, debidamente habilitados, estampan sus firmas al pie del presente Protocolo.

HECHO en París, el 12 de febrero 2004, en español, en alemán, en francés, en inglés, en italiano y en neerlandés, los seis textos dando igualmente fe, en un ejemplar único que será depositado en poder del Gobierno belga, el cual entregará una copia certificada conforme del mismo a todos los signatarios y a los Gobiernos que se adhieran.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT à Paris, le 12 février 2004 en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement belge qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires et aux Gouvernements adhérents.


IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

FATTO a Parigi, il 12 febbraio 2004, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne rilascerà copia conforme autenticata a tutti i Firmatari ed ai Governi aderenti.


TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe behoorlijk gemachtigde gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Parijs, op 12 februari 2004, in de Nederlandse, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse en de Spaanse taal, zijnde de zes teksten gelijkelijk authentiek, in één enkel exemplaar dat zal worden nedergelegd bij de Belgische Regering, die gewaarmerkte afschriften daarvan zal doen toekomen aan alle ondertekenende en toetredende Regeringen.

Für die BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :
For the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY :
Por la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA :
Pour la RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :
Per la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :
Voor de BONDSREPUBLICK DUTSLAND :



Für BELGIEN :
For BELGIUM :
Por BÉLGICA :
Pour la BELGIQUE :
Per il BELGIO :
Voor BELGIE :




Für DANEMARK :
For DENMARK :
Por DINAMARCA :
Pour le DANEMARK :
Per la DANIMARCA :
Voor DENEMARKEN :



Für SPANIEN :
For SPAIN :
Por ESPAÑA :
Pour l'ESPAGNE :
Per la SPAGNIA :
Voor SPANJE :



Für FINNLAND :
For FINLAND :
Por FINLANDIA :
Pour la FINLANDE :
Per la FINLANDIA :
Voor FINLAND :



Für FRANKREICH :
 For FRANCE :
 Por FRANCIA :
 Pour la FRANCE :
 Per la FRANCIA :
 Voor FRANKRIJK :

J. Perry

Für ITALIEN :
 For ITALY :
 Por ITALIA :
 Pour l'ITALIE :
 Per l'ITALIA :
 Voor ITALIE :

Francesco Altieri

Für NORWEGEN :
 For NORWAY :
 Por NORUEGA :
 Pour la NORVEGE :
 Per la NORVEGA :
 Voor NOORWEGEN :

Lamiamokom

Für die NIEDERLANDE :
 For the NETHERLANDS :
 Por los PAISES BAJOS :
 Pour les PAYS-BAS :
 Per i PAESI BASSI :
 Voor NEDERLAND :

Jeannet

Für das VEREINIGTE KÖNIGREICH
 GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND :
 For the UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
 AND NORTHERN IRELAND :
 Por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
 E IRLANDA DEL NORTE :
 Pour le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
 ET D'IRLANDE DU NORD :
 Per il REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
 ET D'IRLANDE DEL NORD :
 Voor het VERENIGD KONINKRIJK VAN
 GROOT-BRITANNIE EN NOORD-IERLAND :

De Lyse

Für SCHWEDEN :

For SWEDEN :

Por SUECIA :

Pour la SUÈDE :

Per la SVEZIA :

Voor ZWEDEN :



Für die SCHWEIZ :


For SWITZERLAND :

Por SUIZA :

Pour la SUISSE :

Per la SVIZZERA :

Voor SWITSERLAND :



Für SLOWENIEN :


For SLOVENIA :

Por SLOVENIA :

Pour la SLOVÉNIE :

Per la SLOVENIA :

Voor SLOWENIEN :



La présente copie est certifiée conforme à l'exemplaire unique des textes en langues allemande, anglaise, espagnole, française, italienne et néerlandaise du Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le Protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le Protocole du 16 novembre 1982,

signé à Paris le 12 février 2004

et déposé auprès du Gouvernement belge.

Le Conseiller, Service des Traités,
Service public fédéral Affaires étrangères,
Commerce extérieur & Coopération au
Développement, Belgique




Ann De Ridder



PIA CONFORME

PAGINA BIANCA



18PDL0043930